



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da

STEFANO MOGINI	- Presidente -	Sent. n. sez. 26/2025
VINCENZO SIANI		UP - 15/01/2025
RAFFAELLO MAGI	- Relatore -	R.G.N. 26087/2024
MARIA GRECA ZONCU		
CARMINE RUSSO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Cavallini Gilberto Giorgio Guido nato a MILANO il 26/09/1952 ;
avverso la sentenza del 27/09/2023 della Corte d'Assise d'Appello di Bologna;

PARTI CIVILI :

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'interno

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

Regione Emilia romagna

Comune di Bologna

Rete ferroviaria Italiana s.p.a.

Ales Giorgio

Ales Isidora

Alfano Vincenzo

Alganon Silvana

Alliot Jean luc

Ancillotti Silvana

Benazzi Guerrina

Bengala Moreno

Biasin Raffaella

Bivona Vincenzo

Bolognesi Paolo

Bonfante Lara

Bonora Ivan

Bonora Mara

Bonora Mauro

Bugamelli Gianni

Burri Angelo renato

Caprioli maria cristina quale erede di Bordinon Francesca

Castellaro Marco
Castellina Pietro
Dall'olio Raffaele
De marchi Angelo valentino
De marchi Mario gaetano
Diomede fresa Alessandra
Durante Francesco
Fresu Filomena
Fresu Giuseppa
Fumaroni Lucia
Gallon Stefano
Gamberini Marina
Incerti Adele
Lambertini Paolo
Lascalea Vincenza
Lauro Aurora
Lauro Francesca
Lauro Giovanna
Maggese Annamaria
Marino Giuseppa
Martinez Oliver rosa
Montanari Romano
Natale Roberto
Patruno Maria
Ruozi Onorario
Ruozi Roberta
Sacratì Paolo
Sacratì Tiziana
Serravalli Rosalia
Braccia Tonino
Vaccaro Liberto
Verde Morena
Zanetti Maria grazia
Zanotti Sonia
Bolognesi Marco
Bonora Rossella
Caprioli Enzo
Castaldo Roberto
Fresu Bellino
Graziotto Pia
Lauro Maria grazia
Pizzirani Anna
Poli Patrizia
Vaccaro Linda
Vivarelli Diana
Zanetti Daniela
Betti Federico

Bertusi Giovanni
Bonora Marco
Ciampaglia Fulvia
Garuti Roberta
Lascalea Domenico
Lascalea Giuseppe
Lauro Patrizia
Lauro Rosanna
Procino Antonio
Spinella Luciana
Vaccaro Maria
Vaccaro Rita
Verde Gianni
Baldazzi Alessandro
Fresu Isabella
Negrini Bruna
Palazzolo Roberto
Passardi Maria angela
Pucher Eliseo
Zini Giovanni
De marchi Elena
De marchi Francesco saverio
Gaiola Emanuela
Di paola Grazia erede di Di Paola antonino
Marino Salvatore in proprio e quale erede di Marino Leo Luca
Marino Giovanni in proprio e quale erede di Marino Leo Luca
Marino Anna maria in proprio e quale erede di Marino Leo Luca
De marchi Michele

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;

udito il Sostituto Procuratore Generale Antonio Balsamo che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

vista la nota di deposito prodotta dalla difesa del Cavallini alla odierna udienza;

uditi:

1) gli avvocati Cecchieri Andrea e Giannuzzi Massimo dell'Avvocatura generale dello Stato che si riportano alle conclusioni scritte e alla nota spese chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

2) l'avvocato Speranzoni Andrea del foro di Bologna per le parti civili da lui assistite che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese, chiedendo la inammissibilità del ricorso;

3) l'avvocato Forti Alessandro del foro di Bologna per le parti civili da lui assistite che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese, chiedendo la inammissibilità del ricorso;

4) l'avvocato Aurilio Giovanni del foro di Palermo per le parti civili da lui assistite che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese, chiedendo la inammissibilità del ricorso;.

5) l'avvocato Alifuoco Gianluca del foro di Vicenza per le parti civili da lui assistite che si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese, chiedendo la inammissibilità del ricorso;.

- 6) l'avvocato D'apote vincenzo armando del foro di bologna in difesa di rete ferroviaria italiana s.p.a. Si riporta come da conclusioni scritte che deposita all'odierna udienza unitamente alla nota spese.
- 7) l'avvocato Bordoni Gabriele del foro di Roma in difesa di Cavallini Gilberto Giorgio Guido che conclude chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso.
- 8) l'avvocato Pellegrini Alessandro del foro di Bologna in difesa di Cavallini Gilberto Giorgio Guido che conclude insistendo nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Alle 10.25 del sabato 2 agosto 1980 un ordigno esplosivo ad alto potenziale – dal peso di circa 23 kg. - esplodeva nella stazione centrale di Bologna, causando la morte di ottantacinque persone e il ferimento di altre duecentosedici persone.

Per questo tragico episodio di sangue che ha profondamente segnato la storia del Paese, nel corso del tempo, sono stati raggiunti da sentenza definitiva di condanna Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini.

Le due decisioni di merito relative al presente giudizio – Corte di Assise di Bologna del 9 gennaio 2020 e Corte di Assise di Appello di Bologna del 27 settembre 2023 – hanno affermato la penale responsabilità per il concorso nella strage di Gilberto Giorgio Guido Cavallini.

2. La contestazione, in riferimento ai reati di omicidio e strage politica, si articola nel modo che segue : perché con più azioni del medesimo disegno criminoso, poste in essere per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, in concorso con Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, nell'ambito della banda armata neofascista spontaneista Nuclei Armati Rivoluzionari, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commetteva atti diretti a realizzare una strage sul territorio nazionale, concertando, organizzando ed eseguendo (o comunque facendo eseguire) il porto, la collocazione dell'ordigno esplosivo e la sua deflagrazione nella sala di attesa della II classe della stazione ferroviaria di Bologna, con il fine di uccidere un elevato numero di persone, in considerazione della elevata potenzialità offensiva dell'ordigno esplosivo, del luogo di posizionamento, e del tempo programmato per lo scoppio (le 10.25 del primo sabato del mese di agosto, all'interno del più importante scalo ferroviario nazionale), così da cagionare con premeditazione la morte di 85 persone e il ferimento di oltre 200 persone. In particolare Cavallini, quanto meno:

forniva alloggio protetto a Villorba di Treviso sia a Luigi Ciavardini che a Francesca Mabro e Giuseppe Valerio Fioravanti, giunti in aereo da Roma la notte tra il 31 luglio e il 1 agosto 1980;

metteva a disposizione idonea attrezzatura in suo possesso per permettere l'apposizione sulla falsa patente intestata a Flavio Caggiula della foto di Giuseppe Valerio Fioravanti, latitante ;

forniva a costoro l'autovettura necessaria per lo spostamento da Villorba di Treviso alla stazione FFSS di Bologna.

La Corte di primo grado ha ritenuto il Cavallini responsabile del reato di strage comune – così riqualificata l'originaria imputazione - con condanna alla pena dell'ergastolo.

La Corte di secondo grado ha ripristinato la qualificazione originaria (art. 285 cod.pen.) accogliendo – sul punto – l'impugnazione della Procura della Repubblica di Bologna, ferma restando la pena.

3. In riferimento ai contenuti della decisione di primo grado vanno qui indicate le sole linee generali, non potendosi sintetizzare lo sviluppo argomentativo- superiore a duemila pagine –e dovendo concentrare l'attenzione sui soli punti effettivamente rilevanti, ai fini della soluzione delle questioni in fatto e in diritto poste nel presente giudizio di legittimità dal ricorrente.

In particolare vanno ripresi alcuni aspetti di carattere ricostruttivo – del resto, ben noti alle parti

processuali - ed altri aspetti di carattere strettamente processuale.

Sul piano ricostruttivo va *in primis* rievocata una cronologia di eventi – oggetto di decisioni passate in giudicato o comunque di accertamento incidentale in sede di merito – che riguarda i fatti correlati a quello per cui si procede in quanto ascrivibili alla organizzazione terroristica denominata NAR e/o a Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini.

Va dunque ricordato che :

nel 1973 viene sciolta l'organizzazione neofascista ORDINE NUOVO in riferimento a quanto previsto dalla legge Scelba;

nel 1976 viene sciolta l'organizzazione neofascista AVANGUARDIA NAZIONALE in riferimento a quanto previsto dalla legge Scelba;

tra il 1977 e il 1978 nascono i Nuclei Armati Rivoluzionari e Terza Posizione;

nel 1977 a marzo viene arrestato PIERLUIGI CONCUTELLI, leader della organizzazione Ordine Nuovo;

nel 1977 il 14 agosto si verifica l'evasione di Gilberto Cavallini durante una traduzione;

nel 1979 a gennaio Valerio Fioravanti ed altri aderenti ai NAR assaltano a Roma la sede di Radio Città Futura e la incendiano;

nel 1979 a giugno Fioravanti partecipa all'assalto armato ad una sezione del PCI dell'Esquilino a Roma;

nel 1980 il 6 gennaio si verifica l'omicidio a Palermo di Piersanti Mattarella;

nel 1980 a gennaio Valerio Fioravanti a Roma uccide il poliziotto Maurizio Armesano;

nel 1980 a maggio si verifica un altro omicidio a Roma di un poliziotto – Evangelisti - ad opera del Fioravanti della Mambro e del Cavallini; il fatto avviene nei pressi del liceo Giulio Cesare ed è presente anche Luigi Ciavardini;

nel 1980 a giugno Gilberto Cavallini e Luigi Ciavardini uccidono a Roma il giudice Mario Amato;

nel 1980 il 2 agosto la strage alla stazione di Bologna, fatto oggetto di giudizio (vi è prova circa il fatto che Francesca Mambro e Valerio Fioravanti la sera del 31 luglio 1980 arrivano in aereo a Venezia; alle ore 11.30 del 2 agosto si fa medicare sotto falso nome in un ospedale di Bologna Sergio Picciafuoco);

nel 1980 il 5 agosto si verifica la rapina dell'armeria a Roma, da parte del Fioravanti e della Mambro, rapina cui prende parte anche Gilberto Cavallini (v. sent. Assise Appello Roma del 21 novembre 1986);

nel 1980 il 9 settembre viene ucciso da Valerio Fioravanti ed altri, a Roma, Francesco Mangiameli;

nel 1980 il 4 ottobre viene arrestato Luigi Ciavardini;

nel 1980 il 26 novembre a Milano Gilberto Cavallini uccide il carabiniere Lucarelli nel corso del controllo alla carrozzeria da lui utilizzata come base logistica;

nel 1981 il 13 gennaio si verifica l'operazione di depistaggio sul treno Taranto- Milano;

nel 1981 il 5 febbraio viene arrestato Valerio Fioravanti;

nel 1981 ad aprile intervengono le dichiarazioni di Massimo Sparti che sono alla base delle accuse, nel primo processo, a Valerio Fioravanti e Francesca Mambro;

nel 1981 ad aprile viene arrestato Sergio Picciafuoco (soggetto che si era fatto medicare alle ore 11.19 del 2 agosto 1980 a Bologna, sotto falso nome);

nel 1981 il 21 ottobre viene ucciso il poliziotto Francesco Straullu dal Cavallini e dalla Mambro (aveva indagato sulla rete di amicizie del Ciavardini), unitamente all'agente Ciriaco Di Roma;

nel 1982 il 5 marzo viene arrestata Francesca Mambro;

nel 1983 il 13 settembre viene arrestato Gilberto Cavallini.

4. La decisione di primo grado, quanto alla posizione di Gilberto Cavallini, realizza non solo un complesso affresco di carattere storico sulle linee operative e politiche della «eversione nera» in Italia ma soprattutto una «riaggiornata analisi critica» delle specifiche risultanze istruttorie già emerse durante il giudizio che ha determinato la condanna definitiva di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, resa possibile – in diritto – dal fatto che in quel primo giudizio non venne mai contestato al Cavallini il concorso nel delitto di strage (per i fatti avvenuti a Bologna il 2 agosto del 1980) ma esclusivamente la partecipazione alla banda armata denominata NAR, con approdo a sentenza di condanna, irrevocabile il 23.11.1995 (secondo la Corte di primo grado *«gli elementi per contestare la strage al Cavallini c'erano già tutti fin dall'inizio ma si sono attesi più di trent'anni per farlo»*, così a pag. 48 della sentenza).

Non va tuttavia trascurato che, come si vedrà, la Corte di primo grado ha in ogni caso realizzato una nuova – complessa – perizia sull'esplosivo utilizzato quella tragica mattina a Bologna e ha riascoltato in contraddittorio numerosi testimoni, nonché acquisito documenti che all'epoca del primo giudizio sulla strage non erano disponibili.

In effetti, tra il 1995 ed oggi è avvenuto che :

il 20 marzo del 2000, Cavallini viene iscritto nel registro degli indagati per il concorso nel reato di strage sulla base di una segnalazione della Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Bologna, in esito ad alcune prove emerse nel processo a carico del Ciavardini (all'epoca dei fatti minorenni);

il 24 novembre del 2008: la Procura della Repubblica chiede l'archiviazione, disposta dal GIP il 12 ottobre del 2013;

il 30 dicembre del 2014 viene accolta dal GIP una richiesta di riapertura delle indagini, con conseguente iscrizione nel registro degli indagati ;

il 25 ottobre del 2017: viene disposto il rinvio a giudizio del Cavallini in relazione ai reati di strage con finalità di terrorismo ed eversione ed omicidio aggravato, unificati dal vincolo della continuazione commessi in concorso con Mambro, Fioravanti e Ciavardini.

5. Giova precisare, quanto ai giudizi pregressi (e dato il contenuto dell'atto di ricorso) che il primo processo sulla strage di Bologna e su altri reati alla stessa correlati – tra cui la banda armata NAR e i depistaggi – *Gelli ed altri*, ha avuto vicende alquanto complesse che è bene rievocare in modo compiuto, pur facendo riferimento alle sole decisioni emesse da questa Corte di legittimità.

In particolare, risulta essere di fondamentale importanza – ad avviso del Collegio - il contenuto della decisione, più volte richiamata in sede di merito, con cui le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione in data 12 febbraio 1992 hanno deciso sui ricorsi proposti avverso la sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bologna in data 18 luglio 1990.

La decisione di merito di secondo grado allora impugnata (del *18 luglio 1990*) aveva :

assolto, quanto ai delitti di strage e omicidio plurimo commessi a Bologna il 2 agosto del 1980, alcuni imputati che erano stati condannati in primo grado - con sentenza emessa in data 11 luglio 1988 - ed in particolare Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco ;

ribadito la assoluzione dalla contestazione di associazione sovversiva di cui al capo n.1 (art. 270 bis cod.pen.), Licio Gelli, Pietro Musumeci, Giuseppe Belmonte Francesco Pazienza, Paolo Signorelli, Massimiliano Fachini, Stefano Delle Chiaie, Tilgher Adriano;

ribadito la condanna per la contestazione di costituzione o partecipazione ad una banda armata (art. 306 cod.pen.), denominata Nuclei Armati Rivoluzionari, di Gilberto Cavallini, Valerio Fioravanti, e Francesca Mambro, mentre venivano mandati assolti altri imputati (tra cui Massimiliano Fachini);

assolto Francesco Pazienza e Licio Gelli dal delitto di calunnia aggravata per i fatti del 13 gennaio 1981 (depistaggio tramite il rinvenimento dell'esplosivo sul treno Taranto-Milano) mentre confermava la condanna di Musumeci e Belmonte.

Queta Corte di Cassazione, decidendo sui ricorsi, per quanto qui interessa:
annullava con rinvio la decisione impugnata per il delitto di strage nei confronti di Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco;

annullava con rinvio la medesima sentenza nei confronti di Fachini, Picciafuoco e Rinani per il delitto di banda armata (da cui erano stati assolti) ;

annullava con rinvio la medesima sentenza nei confronti di Gelli e Pazienza in riferimento al concorso nella calunnia e, limitatamente all'aggravante della finalità di terrorismo anche nei confronti di Belmonte e Musumeci;

rigettava i ricorsi di Fioravanti, Mambro, Cavallini e Giuliani in riferimento al capo di banda armata NAR (su questi soggetti era già intervenuta doppia conforme di condanna).

Conviene evidenziare alcuni punti oggetto di analisi nella citata sentenza, che resta un anello fondamentale del primo «giudicato» sia sulla strage che sulla – correlata - banda armata NAR.

Venivano ampiamente richiamati – quanto all'azione stragista – gli elementi indiziari emersi a carico di Fioravanti, Mambro, Fachini e Picciafuoco – in un complessivo contesto che consentiva di ritenere probabile la ascrivibilità della strage ad una azione dei NAR, e si riteneva eccessivamente 'parcellizzata' la lettura di simili elementi di prova che era stata espressa nella decisione di secondo grado.

Dunque le Sezioni Unite nella decisione del 1992 sposano – sul piano del metodo – la tesi della imprescindibile valutazione unitaria e congiunta dei dati indizianti, aspetto che conduce ad evidenziare il *deficit* argomentativo della decisione di assoluzione, non senza esplicitare la consistenza di ogni singolo indizio, con talune affermazioni che è opportuno rievocare.

In *primis* quella relativa alla non estraneità al percorso valutativo della ricostruzione del «contesto storico-politico» in cui risultano maturati i fatti, posto che «dall'individuazione della causale possono invero emergere preziosi apporti per l'accertamento del fatto e delle responsabilità individuali».

Inoltre, si afferma che :

le informazioni fornite da Vettore Presilio prima della strage del 2 agosto (che riferiva *de relato* dal Rinani, persona ritenuta molto vicina al Fachini, circa la preparazione di un attentato che avrebbe determinato una enorme attenzione mediatica) non potevano essere isolate dal contesto e svalutate, come avvenuto nella decisione di secondo grado;

anche l'episodio dell'omicidio Mangiameli, esponente siciliano di Terza Posizione che aveva ospitato in Sicilia Fioravanti e Mambro poco prima dell'attentato, non era stato valorizzato in modo adeguato, in rapporto alla tesi della necessità di liberarsi, per il Fioravanti, di un soggetto ritenuto inaffidabile e che era a conoscenza del coinvolgimento dei NAR nella strage;

quanto alla posizione del Fioravanti e della Mambro, si ribadiva la portata indiziante delle dichiarazioni rese da Massimo Sparti (incontro avuto con il Fioravanti in Roma il 4 agosto del 1980 e pressante richiesta di un documento falso per la Mambro, visto il timore del Fioravanti che la stessa potesse essere stata riconosciuta a Bologna il 2 agosto) : *il carattere di indizio preciso e grave delle dichiarazioni fatte dal Fioravanti allo Sparti, intese da quest'ultimo come chiara ammissione di partecipazione del primo alla strage, è stato eliminato dalla sentenza impugnata senza saggiarne la concordanza con altri indizi, sulla sola base di congetture illogiche e contraddittorie* (v. pag. 113 sentenza Sez. U del 1992) ;

si ribadiva, inoltre, la portata indiziante delle dichiarazioni rese dalla Loreti sulla telefonata fatta dal Ciavardini prima del 2 agosto, con cui il Ciavardini avvisava la Loreti e la sua fidanzata Elena Venditti di non partire con il treno da Roma il 2 agosto per Venezia, posto che il Ciavardini si trovava in quel momento in Treviso con il Cavallini, Fioravanti e Mambro;

si ribadiva la rilevanza probatoria a carico di Fioravanti e Mambro delle divergenze dichiarative

interventute sul preteso alibi (l'essersi recati a Padova della mattina del 2 agosto) tra la stessa Mambro, Fioravanti e Gilberto Cavallini (persona da cui avevano ricevuto ospitalità in Treviso il 1 agosto);

al contempo, quanto alla posizione del Fachini (soggetto veneto che per concordi dichiarazioni di più collaboranti – Calore, Aleandri e Napoli - era in possesso di esplosivo T4 analogo a quello utilizzato per il confezionamento dell'ordigno) era stata sottovalutata, al di là del portato narrativo di Vettore Presilio, il dimostrato 'avvertimento' da lui dato alla estremista Giovanna Cogolli di allontanarsi da Bologna prima del 2 agosto 1980, aspetto che pure conduce all'annullamento con rinvio della decisione di assoluzione.

Quanto al capo della decisione relativo al delitto di banda armata, va ricordato che la decisione sottolinea la illogicità della esclusione del 'rapporto organico' tra il gruppo veneto capeggiato da Fachini e quello romano capeggiato da Fioravanti, proprio in ragione del fatto che più fonti hanno riferito che il tramite tra le due realtà territoriali era proprio Gilberto Cavallini, che secondo Calore e Aleandri aveva 'rifornito' il gruppo romano di armi provenienti da quello veneto. Dunque si dispone il rinvio in riferimento alle posizioni dei soggetti che erano stati assolti, in secondo grado, tra cui Fachini e Rinani.

Si rappresenta inoltre che l'unico delitto-scopo individuato in modo preciso nel capo di imputazione è l'omicidio Amato. Di particolare interesse – in ogni caso – è l'affermazione per cui *la indicazione nella imputazione di taluni delitti riferibili alla banda è puramente e chiaramente esemplificativa, e costituisce una indicazione secondaria per l'individuazione del fine per il quale la banda venne costituita, che era essenzialmente quello di commettere più attentati, riconducibili nelle ipotesi legali incriminatrici previste dagli articoli 280 e 285 c.p.* (pag. 153 sentenza Sez. Un. del 1992).

Quanto al Cavallini, condannato per banda armata alla pena di anni undici di reclusione, il ricorso dell'imputato, pur se respinto quanto a taluni motivi, vede una questione di possibile *bis in idem* con altra condanna per banda armata (Appello Roma del 17 giugno 1988), rimessa all'esame del giudice di rinvio.

Tutto ciò posto, va rilevato che in sede di rinvio, con sentenza emessa in data 16 maggio 1994, veniva affermata la responsabilità, per la strage avvenuta a Bologna il 2 agosto del 1980, di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (con assoluzione di Fachini, Picciafuoco e Rinani all'esito di ulteriore giudizio di legittimità), veniva affermata la responsabilità di Gelli e Pazienza per le condotte di depistaggio e veniva confermata la responsabilità – tra gli altri – di Gilberto Cavallini per il delitto di banda armata.

6. Questa Corte di Cassazione – nuovamente a Sezioni Unite – decideva sugli atti di ricorso con sentenza del 23 novembre 1995. La condanna di Fioravanti e Mambro per la partecipazione alla strage diventava definitiva, così come quella del Cavallini per la partecipazione alla banda armata dei NAR.

Anche in tal caso occorre rievocare taluni passaggi motivazionali.

Al di là della ricostruzione del contesto, gli elementi di prova specifici a carico di Fioravanti e Mambro sono indicati : a) nelle dichiarazioni rese da Massimo Sparti; b) nel movente nell'omicidio di Francesco Mangiameli; c) nell'anticipazione della strage nella telefonata fatta dal Ciavardini alla Loretì; d) nella scarsa attendibilità dell'alibi, in ragione delle contraddizioni relative a quanto avvenuto la mattina del 2 agosto (dichiarazioni rese da Fioravanti, Mambro, Cavallini e Ciavardini).

Inoltre, nell'esaminare i ricorsi proposti avverso l'assoluzione dal delitto di strage di Massimiliano Fachini, le Sezioni Unite affermano che la Corte di merito non ha commesso errori logici di apprezzamento del portato indicativo degli indizi, atteso che «sia le dichiarazioni di Vettore Presilio che quelle rese da Ansaldo e Stroppiana proponevano una identica conclusione e cioè che

sia Fachini che Rinani sapevano quello che sarebbe potuto accadere a Bologna il 2 agosto del 1980; ma tale conoscenza è stata giudicata insufficiente per la formazione di un convincimento di certezza sulla partecipazione di entrambi gli imputati alla esecuzione o preparazione della strage, per il semplice fatto che nessun altro elemento era stato acquisito per dimostrare che quella conoscenza – di ciò che sarebbe accaduto – era sintomatica, in via esclusiva, della loro partecipazione al delitto». Dunque l'assoluzione di Fachini, in particolare, non può dirsi derivante da un giudizio negativo sulla attendibilità di Vettore Presilio o da un giudizio di inattendibilità dei dichiaranti che hanno confermato che fu Fachini ad consigliare alla Cogolli di allontanarsi da Bologna prima del 2 agosto e nemmeno da una valutazione di inattendibilità dei dichiaranti che hanno indicato in Fachini l'uomo che aveva la disponibilità dell'esplosivo T4 scaricato da ordigni bellici del secondo conflitto mondiale. E' un tema di rilievo per l'odierna decisione, come si vedrà nel prosieguo. Il punto del T4 è infatti frutto, in quel giudizio di una valutazione di carattere tecnico, nel senso che : a) non viene messa in dubbio la disponibilità in capo al Fachini di tale particolare e micidiale esplosivo; b) la perizia allora disponibile non riuscì, tuttavia, a quantificare la percentuale di T4 utilizzata per il confezionamento dell'ordigno ed in questo il dato andò a sfumare, potendo provenire, una percentuale più bassa, anche da altri detentori.

In sostanza la portata indiziante di taluni elementi di prova si dirige – in modo significativo – verso la persona del Fachini ma resta un margine di dubbio circa la sua partecipazione alla strage, dubbio che impedisce l'affermazione di penale responsabilità, così come si è ritenuto nel giudizio di rinvio.

Analogamente, pur in presenza di indizi a carico, si ritiene fondato il ricorso del Picciafuoco (che era stato condannato per la strage nel giudizio di rinvio), in ragione del fatto che la piattaforma probatoria non era di tale consistenza da determinare un rassicurante giudizio di responsabilità. Sergio Picciafuoco verrà poi assolto in sede di (ulteriore) rinvio.

Quanto alle posizioni di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro va ricordato che nel confermare le valutazioni di attendibilità del dichiarante Massimo Sparti (espresse in sede di merito) le Sezioni Unite evidenziano che le dichiarazioni dei Sparti posteriori alle prime (in cui si era detto non certo che la data dell'incontro con Fioravanti fosse quella del 4 agosto 1980) erano frutto – per come poi rivelato dal medesimo Sparti – di pressioni da costui ricevute per alterare la verità dei fatti. Dunque l'apparente ritrattazione non faceva altro – come ritenuto dai giudici del merito – di accreditare ulteriormente l'originaria versione.

Si afferma dunque, in motivazione, che *«il giudizio positivo sulla attendibilità dello Sparti, espresso nella sentenza impugnata .. è stato ampiamente e correttamente motivato, sia con riferimento alla genesi di quelle dichiarazioni che in relazione al loro complessivo contenuto»*.

Pertanto le dichiarazioni dello Sparti, sempre in riferimento ai contenuti della decisione in illustrazione, trovano oggettiva conferma nel fatto che la Mambro il 5 agosto del 1980 dopo aver ottenuto i documenti richiesti ebbe a pernottare con il Fioravanti presso l'hotel Cicerone in Roma.

La strategia terroristica realizzata dai NAR nel corso del 1980 trova conferma nel rilievo dei contatti intervenuti tra Fioravanti e Ciavardini (pur in quel momento solo rinviato a giudizio per concorso nella strage) con piena validità dell'ulteriore indizio rappresentato dalla telefonata fatta dal Ciavardini alla Loreti (sul necessario rinvio della partenza di quest'ultima e della Venditti), già preso in considerazione nella decisione di annullamento con rinvio del 1992.

Inoltre le Sezioni Unite ritengono coerente e logica la valutazione unitaria e congiunta di detti elementi con: a) la complessa vicenda dell'omicidio di Ciccio Mangiameli, avvenuto – come si è detto – il 9 settembre del 1980 e ricollegata, in sede di merito, ai contenuti dell'intervista rilasciata al settimanale l'Espresso da Amos Spiazzi nel mese di agosto del 1980; i contenuti di quella intervista rendevano inaffidabile il Mangiameli, soggetto che (unitamente alla moglie) aveva ospitato Valerio

Fioravanti e Francesca Mambro in Sicilia per gran parte del mese di luglio fino a pochi giorni prima del 2 agosto 1980; b) le contraddizioni circa il modo in cui Fioravanti e Mambro avrebbero trascorso la giornata del 2 agosto 1980; c) le dichiarazioni rese da Vettore Presilio il 10 luglio del 1980, già evidenziate.

Si evidenzia, inoltre, che nessuna di queste prove – a carico di Fioravanti e Mambro – risultano frutto di manipolazioni o di alterazioni imputabili all'attività dei Servizi di sicurezza 'deviati', lì dove le attività di depistaggio si è dimostrato che furono indirizzate a indirizzare 'falsamente' le indagini verso piste straniere, a beneficio di esponenti della destra eversiva.

Quanto al delitto di banda armata viene respinto – in detta sentenza – il ricorso di Gilberto Cavallini. Le Sezioni Unite evidenziano che nessun vizio vi è nella decisione impugnata che, ferma restando la diversità tra la condotta di appartenenza a banda armata già giudicata (decisione del 1896) e quella odierna (rapporto con il Fioravanti e attività svolta a Roma) ha applicato esclusivamente un aumento per continuazione.

Sempre in riferimento alla posizione del Cavallini va ricordato che dalla decisione emessa da questa Corte in data 4 novembre 1987 si evince che quanto alla rapina della armeria gestita in Roma da Fabbrini Stefano, avvenuta in data 5 agosto 1980 (che fruttò agli autori un bottino di 63 armi corte) hanno ammesso la partecipazione al fatto Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Gilberto Cavallini.

In riferimento alla posizione di Luigi Ciavardini va ricordato che la decisione emessa dalla II Sezione di questa Corte in data 11 aprile 2007 ha reso irrevocabile la decisione affermativa di responsabilità per il concorso nella strage (anche nel caso del Ciavardini dopo decisioni di segno diverso si è pervenuti, dunque, al giudicato di condanna). In motivazione si evidenzia che è accertata la compresenza in Treviso in data 1 agosto 1980 di Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini. Viene data, inoltre, per accertata in tale occasione la cessione da Ciavardini al Fioravanti del documento di identità falso intestato a Flavio Caggiula (poi utilizzato dal Fioravanti sino al momento del suo arresto nel 1981).

7. Nel valutare, dunque, il complesso degli elementi di prova emersi all'epoca e quelli acquisiti nel corso del tempo, in riferimento alla posizione del Cavallini, la Corte di primo grado da un lato conferma il coinvolgimento operativo nella strage dei soggetti già condannati (Fioravanti, Mambro e Ciavardini), dall'altro evidenzia che il contributo agevolatore fornito dal Cavallini è assistito da certezza.

Vi sarebbe infatti la consapevole ospitalità fornita a Fioravanti e Mambro il giorno antecedente, aspetto che di per sé solo concretizza il concorso nel delitto di strage.

Va inoltre ricordato che sul piano processuale, quanto ai materiali istruttori utilizzati nell'odierno giudizio in sede di merito, dato il tempo trascorso dai fatti, vi è stata la necessità di acquisire durante il giudizio di primo grado alcune dichiarazioni – per il sopravvenuto decesso dei dichiaranti – ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. .

Si tratta di un aspetto che è parimenti oggetto di ricorso, il che impone di realizzare alcune illustrazioni preliminari.

Le fonti dichiarative che sono state escuse in contraddittorio – in questo giudizio – sono molto numerose : Rosaria Amico (la moglie di Mangiameli), Cristiano Fioravanti, Stefano Sparti (figlio di Massimo Sparti), Francesca Mambro, Valerio Fioravanti, Walter Sordi, Flavia Sbrojavacca, Elena Venditti, Cecilia Loreti, Luigi Ciavardini, Paolo Aleandri, Gianluigi Napoli, Mario Mori, Giorgio Tesser, Giovanna Cogolli, Sergio Picciafuoco, Mauro Ansaldi, Fabrizio Zani, Roberto Fiore, Mirella Cuoghi, Paola Mannocci, Roberto Romano, Maurizio Paolucci, Pasquale Basile, Gianni Barbacetto, Giovanni Tamburino, Massimo Giraudo, Giuseppe Nicotri, Vincenzo Vinciguerra ed altri.

Di contro, risultano acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. le dichiarazioni rese nel primo

giudizio da: Vettore Presilio, Massimo Sparti, Maria Teresa Brunelli, Sergio Calore, Carlo Digilio, Sergio Latini, Mauro Addis, Carlo Maria Maggi, Franco Tosello, Amos Spiazzi, Mario Ginesi, Antonio Labruna, Luca Perucci e Luca De Orazi.

Anche Massimiliano Fachini e Segio Picciafuoco (soggetti processati ma assolti per il concorso nella strage) sono deceduti prima della conclusione del giudizio di merito.

8. Quanto al giudizio di secondo grado va anzitutto evidenziato che vi è stata una parziale integrazione istruttoria.

La Corte di Assise d'Appello, ammesse tutte le prove documentali sulle quali vi era accordo di tutte le parti, ha deciso sulle integrazioni istruttorie come da ordinanza del 31.05.2023 ; ha proceduto quindi ex officio all'assunzione della teste Mazzucchelli Mara, nonché alla audizione in aula della cassetta originale relativa alla intercettazione ambientale del 18 gennaio 1996 avvenuta presso la abitazione di Carlo Maria Maggi.

Quanto ai contenuti della decisione di secondo grado, che sintetizza le argomentazioni della prima decisione ed i motivi di appello (da pag. 1 a pag. 143) una prima parte della sentenza riguarda questioni in rito, la cui sintesi va esposta, nei limiti della necessità per la presente sentenza.

8.1 La doglianza con cui la difesa dell'imputato ha chiesto l'esclusione di tutte le parti civili, per mancata notifica degli atti di esercizio dell'azione penale al Comune di Milano, tutore dell'imputato ai fini civilistici, viene respinta con le motivazioni che seguono:

a) anzitutto, la Corte di merito evidenzia che l'interdizione legale ha natura diversa da quella giudiziale, essendo la seconda un accertamento sull'infermità mentale della persona (ritenuta incapace di tutelare i propri interessi), ed essendo invece la prima una pena accessoria, che non incide sulla capacità "reale" dell'interdetto di comprendere e valutare i fatti per cui viene chiamato a rispondere in sede penale, nonché, accessoriamente, sul piano civilistico;

b) si rappresenta che, secondo le regole del Codice di procedura penale, è prevista la possibilità per la parte civile di costituirsi direttamente in udienza, ove è presente sempre ed unicamente l'imputato (anche se interdetto legalmente) e mai il suo tutore: ciò implicherebbe che l'azione civile in ambito penale possa essere azionata direttamente nei confronti dell'imputato, anche se legalmente interdetto;

c) di conseguenza, emergerebbe la piena legittimità processuale a resistere dell'imputato in condizioni di interdizione legale alla costituzione di parte civile altrui, come confermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità.

8.2 Secondo punto in rito che viene affrontato è la deduzione (riproposta con l'atto di ricorso) di avvenuta violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto (art. 649 cod.proc.pen.) essendo il Cavallini già stato giudicato e condannato, come si è evidenziato in precedenza, per il delitto di banda armata finalizzata anche alla commissione del reato di strage, peraltro – secondo la difesa - sulla base degli stessi elementi di prova per i quali ora viene chiamato a rispondere del concorso nella strage.

La Corte di secondo grado, alla luce del contenuto di Corte Cost. n. 200 del 2016, evidenzia come in detta sentenza si affermi che "all'unicità della condotta non corrisponde la medesimezza del fatto, una volta che si sia precisato che essa può discendere dall'identità storico-naturalistica di elementi ulteriori rispetto all'azione o all'omissione dell'agente, siano essi costituiti dall'oggetto fisico di quest'ultima, ovvero anche dal nesso causale e dall'evento". Conseguentemente, "ai fini della decisione sull'applicabilità del divieto di ne bis in idem rileva infatti solo il giudizio sul fatto storico".

Si afferma pertanto che alla medesimezza della condotta già valutata ai fini del reato di banda armata, si aggiunge nella contestazione il diretto nesso causale con due eventi (strage e omicidio plurimo), mai contestati e mai valutati nella sentenza di condanna già emessa. Testualmente : «anche il richiamo alla strage del 2 agosto ivi contenuto era il riferimento ad uno dei fini che

connotava quella banda armata ma mai si è contestato o valutato che la specifica condotta ascritta al Cavallini fosse da porsi in diretta connessione causale con quella specifica strage. E' poi pacifica, in giurisprudenza, la piena autonomia tra i reati associativi e singoli reati scopo che rappresentano momenti di attuazione del fine». Il motivo di appello viene dunque respinto.

8.3 Per quanto attiene la doglianza relativa – in tesi - alla mancanza di condotte specifiche attribuite al Cavallini, con conseguente nullità del capo di imputazione, la Corte di merito la ritiene priva di fondamento, considerato che il contributo dell'imputato ai fini della commissione della strage viene contestato in riferimento a tre diverse condotte, ossia: a) la messa a disposizione di un alloggio protetto per Ciavardini, Mambro e Fioravanti prima della esecuzione del reato di strage; b) la messa a disposizione dell'idonea attrezzatura in suo possesso per permettere la corretta fabbricazione di una patente falsa consegnata dal Ciavardini al Fioravanti (la famosa patente Caggiula); c) la consegna di una autovettura necessaria per lo spostamento da Villorba di Treviso alla Stazione di Bologna, e ritorno. Dunque non può parlarsi di genericità della contestazione, con rigetto del motivo di appello.

8.4 Quanto al tema del recupero degli atti istruttori lì dove i testimoni siano deceduti, dopo aver precisato le scansioni procedurali (riapertura delle indagini del 30 dicembre 2014 post archiviazione del 12 ottobre 2013) la Corte di secondo grado evidenzia che – pacificamente – in caso di riapertura delle indagini si instaura un procedimento del tutto nuovo. Da ciò, in tesi, deriva che le particolari modalità di raccolta della prova dichiarativa di cui all'art.26 della legge n.63 del 2011 sono applicabili alle prove assunte dopo la riapertura delle indagini (dal dicembre 2014 in avanti) ma non anche a quelle raccolte in precedenza o relative ai diversi giudizi celebrati nel corso del tempo.

9. Una seconda parte della decisione riguarda le censure di merito, in punto di valutazione degli elementi di prova .

Qui la Corte analizza ogni contestazione difensiva, nei modi che – in sintesi – si riproducono per punti, sui soli temi di maggiore rilevanza.

9.1 Le dichiarazioni di Massimo Sparti. Profili di attendibilità ed incidenza sulla decisione.

La Corte di secondo grado premette, in merito all'attendibilità di Massimo Sparti, come questa sia stata univocamente affermata da plurime pronunce aventi ad oggetto il delitto di strage, precisando come ciò non la esenti dal rivalutare tale circostanza ex art. 238 bis cod.proc.pen., data anche l'emersione di nuovi elementi di prova, ossia le dichiarazioni di Mara Mazzucchelli, figlia di Mirella Cuoghi, e la sentenza del Tribunale di Bologna emessa nel 2023 nei confronti di Stefano Sparti per il reato di falsa testimonianza. Difatti, tale provvedimento ha pienamente riscontrato la falsità delle dichiarazioni rese da costui e, per contro, la piena credibilità del padre. Vengono rievocate le precedenti decisioni, ivi comprese quelle emesse dalle Sezioni unite di questa Corte nel 1992 e nel 1995, già richiamate in precedenza.

Le dichiarazioni rese da Massimo Sparti hanno dunque rappresentato – già nei precedenti giudizi – il punto ricostruttivo di maggior rilievo circa il coinvolgimento attivo di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro nella realizzazione della strage, non in forza di una testimonianza diretta del fatto di reato ma in ragione di un profilo logico correlato al giudizio di attendibilità dello Sparti: se è vero che Fioravanti il 4 agosto del 1980 era 'particolarmente agitato' e premeva per ottenere subito un documento falso per Francesca Mambro e se sono vere le affermazioni dello Sparti circa le confidenze ricevute – in quel contesto – da Fioravanti (.. hai visto che botto?..), ciò conduce univocamente ad affermare che i due soggetti non soltanto si erano recati in Bologna la mattina del 2 agosto 1980 ma avevano svolto un ruolo (quantomeno di supporto logistico) nella realizzazione del gravissimo delitto.

La Corte di Assise di Appello convalida la tesi esposta in primo grado e confuta le

argomentazioni difensive tese a porre in dubbio i contenuti dichiarativi o la credibilità soggettiva di Massimo Sparti.

Si precisa anzitutto, che Sparti tratto in arresto il 9 aprile del 1981 per le attività illecite commesse in concorso con molti estremisti di destra facenti parte dei NAR restava un malavitoso 'comune', il che per certi versi ha consentito il disvelamento di fatti che una comune 'radice ideologica' avrebbe impedito, probabilmente, di divulgare.

In quel contesto lo Sparti ha provveduto a fare una spontanea e non sollecitata narrazione circa i fatti del 4 agosto 1980 – incontro con Fioravanti e Mambro e sollecitazione perentoria a fornire un documento falso per la Mambro dato il rischio che costei fosse stata notata il 2 agosto a Bologna -, il cui valore dimostrativo è dato anche dalle finalità complessive della narrazione. Secondo la Corte, Sparti voleva solo spiegare le ragioni che lo hanno indotto a mescolarsi ad un gruppo di terroristi, pur essendo egli un malavitoso comune, e voleva porre in evidenza il particolare carattere del Fioravanti, che non esitò a minacciarlo in caso di mancata ottemperanza alla richiesta.

Nessuna delle obiezioni difensive viene ritenuta fondata sugli aspetti riguardanti la complessiva verità della narrazione, dati i plurimi riscontri raccolti.

In particolare : a) è dimostrato che la Mambro e Fioravanti il 4 agosto erano già a Roma e, come si vedrà è dimostrato che il 5 agosto, in occasione della rapina alla armeria Fabrini, era presente con loro a Roma anche Gilberto Cavallini; b) le dichiarazioni rese da Massimo Sparti hanno trovato riscontro in quelle rese dal De Vecchi, che ebbe a fornire allo Sparti nei primi giorni di agosto del 1980 due moduli in bianco.

Altro tema è quello relativo alla circostanza che i documenti consegnati da Sparti fossero in bianco, ovvero già compilati. Come emerge da talune dichiarazioni, secondo la Corte deve ritenersi più verosimile che, per motivi di cautela, i moduli fossero stati acquistati in bianco, come confermato anche da Fausto De Vecchi in tutte le circostanze nelle quali veniva sentito.

La disamina della Corte di merito attorno all'attendibilità di Sparti procede tramite l'analisi del profilo relativo ai documenti falsi messi a disposizione della Mambro la sera del 5 agosto.

In base ad una sequenza di accertamenti, descritta nella sentenza, si afferma che i documenti forniti da Sparti in bianco erano stati poi compilati dal Cavallini in una data immediatamente successiva al 5 agosto, con le generalità «Smania Morena», e dalla Mambro usati per la prima volta per alloggiare presso l'Holiday Inn il 3 settembre 1980.

Successivamente, vengono analizzati altri aspetti che, ad avviso della difesa, avrebbero compromesso l'attendibilità dello Sparti (ivi compresa la sua scarcerazione, per presunta patologia tumorale, dal carcere di Pisa nel marzo del 1982). Su ognuno di tali punti la Corte di secondo grado – con specifica motivazione - ritiene infondate le obiezioni difensive, con piena conferma delle valutazioni espresse in primo grado circa la piena attendibilità dello Sparti, il cui contributo narrativo continua a rappresentare il fondamentale punto di contatto tra le persone di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro e la strage della stazione di Bologna.

9.2 Le deposizioni rese da Mirella Cuoghi e Mara Mazzucchelli (figlia della Cuoghi).

Va premesso che in primo grado la Corte felsinea ha dato ampio risalto – quale ulteriore riscontro al contributo narrativo dello Sparti – alla deposizione resa in dibattimento da Mirella Cuoghi.

Costei, in estrema sintesi, ha riferito di aver notato poco prima della deflagrazione, alcune persone in abbigliamento 'tirolese' (dettaglio che era stato riferito da Fioravanti allo Sparti) in uno dei giardinetti antistanti la stazione ed aveva individuato in foto una di queste persone nella effigie della Mambro.

La Corte di secondo grado realizza, sul tema, un approfondimento istruttorio con l'escussione di Mara Mazzucchelli, indicata quale presente ai fatti.

Il portato narrativo della teste viene ritenuto rilevante, atteso che costei – oltre a meglio collocare la posizione ove si trovava con la madre – confermava che Mirella Cuoghi la invitò a notare (cosa che lei non fece) lo strano abbigliamento di alcune persone che si trovavano nei pressi del giardinetto, inadeguato al caldo.

Da ciò la Corte di merito argomenta l'esistenza di un ulteriore riscontro alla narrazione di Massimo Sparti, posto che l'abbigliamento 'da tirolese', inadeguato al caldo, poteva essere – in tutta probabilità – funzionale a consentire da parte dei più soggetti coinvolti nel progetto stragista una immediata (ma cifrata) riconoscibilità reciproca.

9.3 La telefonata fatta dal Ciavardini in data 1 agosto 1980 alla Loreti. Secondo indizio di particolare rilevanza.

Anche questo indizio - già utilizzato nei precedenti giudizi a carico dello stesso Ciavardini, di Fioravanti e della Mambro – resiste, secondo la Corte di merito, alle critiche difensive e rappresenta il secondo pilastro ricostruttivo, idoneo a legare all'evento stragista non solo Ciavardini, Mambro e Fioravanti ma lo stesso Cavallini che era – pacificamente- in compagnia dei tre in data 1 agosto.

La Corte analizza anzitutto le dichiarazioni della Loreti (all'epoca dei fatti fidanzata con Pizzarri, amico fraterno di Ciavardini) e della Venditti (fidanzata invece con quest'ultimo).

Pizzarri e Loreti vengono descritti come due giovani estranei a contesti eversivi e finiti in una storia decisamente più grande di loro, dei ragazzi che si ritrovarono in mezzo a delle "scellerate imprese" poste in esse dagli amici.

Secondo la Corte di merito, la Loreti si è decisa a riferire della telefonata del Ciavardini solo il 23.12.1980, peraltro intervenendo in tal sede in modo spontaneo, perché parlare di quella circostanza avrebbe significato collegare alla strage il Ciavardini, e dunque esporsi ad eventuali atti ritorsivi del gruppo (che purtroppo vennero attuati comunque in seguito). Da quel giorno, tuttavia, ha sempre confermato la propria versione in tutte le dichiarazioni successivi, ivi compresa quella resa nel dibattimento il 18.04.2018.

Successivamente, la Corte si sofferma sulla descrizione delle testimonianze rese da Venditti e da Ciavardini in varie occasioni.

Due sono i temi centrali: l'epoca della telefonata (se prima o dopo la strage) e la ragione del rinvio del viaggio (se fosse legata a problemi di documenti di Ciavardini o ad altro).

Sul primo punto, sono ritenute inconciliabili le versioni rese da Loreti e da Venditti, per cui si riteneva necessario verificare quale fosse quella più attendibile.

Si consideri che la Loreti, nel nucleo centrale della propria deposizione, non ha mai mutato versione, ribadendo che l'iniziativa del rinvio era stata di Ciavardini e collocando sempre la telefonata in epoca precedente al 2 agosto (del resto, se l'incontro era programmato per quella stessa data e quel fine settimana, con partenza nella notte del 1 agosto ed arrivo sabato 2, come sostenuto dallo stesso Ciavardini il 9.1.1990, non avrebbe avuto senso una chiamata successiva, quando ormai si doveva già essere arrivati). Lo stesso Ciavardini, del resto, in almeno due occasioni ha ammesso la possibilità che la chiamata in questione fosse stata fatta prima del 2 agosto. È ritenuto significativo anche che la Loreti avesse messo in correlazione il rinvio del viaggio con la strage, chiedendo all'amico se fosse in qualche modo coinvolto, per cui il primo fatto doveva necessariamente aver preceduto la seconda.

Inoltre, la Corte ritiene che la testimonianza della Venditti presenti molte discrepanze, su cui si sofferma. A ciò deve aggiungersi che, mentre Loreti era persona del tutto estranea al contesto criminoso nel quale maturava l'evento, non altrettanto può dirsi della Venditti, militante del Nucleo Operativo di Terza Posizione, compagna prima di Fiore e poi di Ciavardini, coinvolta in successive indagini e processi. Testualmente : "si tratta di persone che sono sempre state animate, nel rendere dichiarazioni, da un comprensibile intento autodifensivo, con tutto ciò che ne consegue quanto

all'attendibilità".

Di contro, la Loreti, dopo essere stata inizialmente indagata per favoreggiamento, veniva dagli inquirenti ritenuta completamente estranea a quel contesto illecito, ed anzi, unitamente al fidanzato, protetta, per cui non aveva alcuna necessità di difendersi. Neanche si poteva ritenere che fosse animata da un intento ritorsivo a causa dell'omicidio del fidanzato, poiché quest'ultimo è stato – purtroppo - perpetrato dieci mesi dopo le prime dichiarazioni sulla telefonata.

In merito alla doglianza difensiva circa l'inverosimiglianza dell'ipotesi che Ciavardini fosse stato reclutato all'ultimo momento e fosse così stato costretto a rinviare la gita veneziana, la Corte ricorda che, da molteplici elementi, emerge che la data precisa della strage, pur in un ambito cronologico individuato di massima, era stata decisa a ridosso dell'evento, non essendo dunque inverosimile che Ciavardini avesse appreso con poco anticipo il giorno in cui doveva essere compiuta.

Inoltre, la Corte ritiene provato, per varie ragioni, altresì il fatto che, mentre il Ciavardini, tramite lo zio della Loreti, poteva contattare i suoi amici, non era possibile il contrario: deve ritenersi quindi provato che fu lui a fare la telefonata con cui si spostava l'incontro e non viceversa. Viene pertanto confermato che fu il Ciavardini ad imporre al gruppo di non partire da Roma per Venezia con una telefonata fatta il giorno 1 agosto.

Inoltre si evidenzia che nei giorni successivi alla strage, Ciavardini cadeva in disgrazia presso il gruppo (per il comportamento tenuto in occasione dell'incidente d'auto), tanto da divenire oggetto di un proposito criminoso, in quanto lo stesso era diventato una "mina vagante". In base ad una serie di considerazioni, la Corte giugne alla conclusione per cui l'astio del gruppo verso il Ciavardini si doveva anche alla telefonata fatta da questo ai suoi amici, con la quale rivelò, seppur non espressamente, il proposito stragista a quel punto divenuto concreto ed imminente, "così realizzando una trasgressione imperdonabile e potenzialmente foriera di gravi rischi".

La Corte si sofferma sulla ragione per la quale Ciavardini venne risparmiato, considerato che il Cavallini non lo aveva di certo perdonato. Viene allora in rilievo il cd. "baratto": Ciavardini era il conducente del motociclo usato per commettere l'omicidio del giudice Mario Amato, delitto che vedeva quale esecutore materiale il Cavallini. Quest'ultimo, i fratelli Fioravanti e la Mambro, pur confessi in ordine alle rispettive responsabilità, negarono sempre la partecipazione del Ciavardini all'azione, indicando quale conducente il Vale, nell'intertempo deceduto. Ancora oggi, a distanza di 40 anni, il Cavallini continua a sostenere che alla guida del motociclo ci fosse Vale, "così evidentemente continuando ad ottemperare ad un patto antico, ma ancora operativo".

Dunque, non solo ogni proposito lesivo veniva dal gruppo abbandonato, ma veniva concordemente sostenuta l'estraneità del predetto all'omicidio Amato. Secondo la Corte di merito "è evidente che tale mutamento di linea non poteva essere a costo zero, ma richiedeva da parte di Ciavardini un corrispettivo, che deve individuarsi nel silenzio in ordine alla telefonata e più in generale a ciò che egli sapeva sulla strage".

9.4 Le dichiarazioni anticipatorie rese da Vettore Presilio. Il terzo indizio relativo alla pista veneta.

Viene confermata dalla decisione di secondo grado la particolare rilevanza dell'episodio rappresentato dalle dichiarazioni 'antecedenti alla strage ma premonitrici' rese da Vettore Presilio al magistrato padovano Tamburino il 10 luglio del 1980. Come è noto, Vettore Presilio riferiva de relato da Roberto Rinani, uomo di Massimiliano Fachini, sia in rapporto alla preparazione di un attentato ad un magistrato di Padova (il giudice Stiz, primo magistrato a seguire la pista veneta per la strage di Piazza Fontana del dicembre 1969) che in rapporto alla preparazione di un attentato di maggiore rilevanza, che 'avrebbe riempito le pagine dei giornali'. Le dichiarazioni, come si ricorderà, sono state ritenute attendibili nei precedenti giudizi, ivi compreso quello che ha condotto alla assoluzione di Massimiliano Fachini (si cui v. le considerazioni già esposte in precedenza, contenute nella

decisione Sez. Unite del 1995). Si evidenzia, inoltre, che vi è ampia prova circa il solido legame ideologico e operativo intercorso tra Massimiliano Fachini e Gilberto Cavallini.

Le caratteristiche dell'evento descritto dal Vettore Presilio e la sua collocazione temporale rendono, ad opinione dei giudici del gravame, inequivocabile l'identificazione dello stesso con la strage di Bologna, e rendono la propalazione di estremo rilievo probatorio, perché avvenuta prima del suo accadimento.

Di particolare rilievo è anche ritenuto il collegamento tra l'attentato – in preparazione – al giudice Stiz e la strage di Bologna, posto che secondo la fonte del Vettore Presilio in entrambi i progetti era coinvolto Massimiliano Fachini e su tale aspetto (l'attentato a Stiz) hanno riferito sia Paolo Aleandri che Segio Calore, in modo sostanzialmente concorde. Lo stesso Fioravanti ha ammesso che era stato coinvolto nel progetto di attentato al giudice Stiz.

La fonte di Presilio Vettore era stata indicata in Roberto Rinani, da lui conosciuto sin dai tempi della comune militanza nella sezione del MSI di Arcella (Padova). Si ritiene pertanto effettiva la confidenza ricevuta durante un periodo di comune detenzione, così come si ritiene credibile la ascrivibilità al Fachini – anche in rapporto ad altre fonti ed alla complessa vicenda dell'esplosivo T4 – dei propositi omicidiari e stragisti.

Dunque le dichiarazioni rese all'epoca da Vettore Presilio, unitamente agli altri elementi di conoscenza che riguardano l'attività di Massimiliano Fachini non fanno altro che confermare – secondo la Corte bolognese – che la strage di Bologna ebbe una matrice organizzativa ed esecutiva 'mista' non soltanto romana ma anche veneta, sempre in ambienti neofascisti collegati o comunque protetti dai servizi segreti 'deviati' dell'epoca (dato il coinvolgimento dei soggetti legati a Licio Gelli nelle operazioni di depistaggio già oggetto di giudizio definitivo).

Dopo l'escussione del dr. Tamburino è stato possibile accertare – in particolare - che egli avisò immediatamente di quanto riferitogli dal Vettore anche i Servizi di Padova, nella persona del responsabile del Centro Servizi dell'epoca Quintino Spella, con cui ebbe più contatti nel luglio 1980. L'incontro tra Tamburino e Spella appare provato, e dunque il secondo mente laddove tuttora, pure a 40 anni dai fatti, nega tali colloqui. È anche agli atti il fonogramma del 7 agosto 1980 con cui Quintino Spella riferisce alla direzione del SISDE di Roma che il dr. Tamburino aveva sentito Vettore Presilio .

Secondo la Corte di merito in un simile contesto va inquadrato l'incarico dato ad Amos Spiazzi, all'epoca colonnello dell'Esercito, già promotore ed organizzatore della formazione eversiva di destra "Rosa dei Venti", ed all'epoca condannato in primo grado per la partecipazione al cd. "Golpe Borghese", nonché pacificamente esponente di Ordine nuovo a contatto diretto con Maggi, Digilio e Soffiati. Spiazzi svolgeva, più precisamente, le funzioni di collaboratore esterno del SISDE.

Sette giorni dopo la propalazione e due giorni dopo i primi contatti Tamburino/Spella, Spiazzi si recò a Roma per raccogliere notizie specificatamente in ordine alle attività della destra eversiva ed in particolare dei NAR. L'incarico, come motivato in primo grado, è da ritenersi conferito direttamente dalla sede centrale di Roma, nonostante formalmente l'attività dello Spiazzi, per la sua residenza veronese, facesse capo al Centro periferico di controspionaggio (C.S.) di Bolzano.

9.5 La individuazione della causale dell'omicidio Mangiameli come quarto indizio a carico di Fioravanti, Mambro e Cavallini.

In data 5.8.1980 lo Spiazzi, dopo soli tre giorni dalla strage, evidentemente contravvenendo ad ogni regola sul corretto agire di un informatore, rilasciava un'intervista all'Espresso, da cui scaturiva un articolo del 17 agosto dal titolo "Neri, rossi e... travestiti", nel quale si inquadrava il ruolo di tale "Ciccio" (oggetto anche dell'appunto Spiazzi del 28.07.1980) quale unificatore dei quattro gruppi del NAR romani, sotto l'egida di Stefano Delle Chiaie, che si diceva essere "un superlatitante che deve essere ben protetto anche da certi apparati, se può permettersi di agire a piacere per l'Italia dove è

ricercato". Nell'articolo si sosteneva chiaramente la riconducibilità della strage a formazioni politico eversive di estrema destra, italiane e non. In conclusione, si correlava la persona del "Ciccio" quale figura eminente dei NAR, alludendo al suo possibile collegamento con i Servizi. Lo Spiazzi, nelle successive dichiarazioni rese, disse più volte che l'intento della intervista era proprio quello di fare in modo che qualcuno fermasse il "Ciccio", per evitare ulteriori gravi fatti delittuosi.

Spiazzi, che peraltro in un'intervista riferì di essere consapevole che le sue precedenti dichiarazioni pubbliche probabilmente hanno contribuito all'omicidio del Mangiameli, esorbitava dal suo ruolo di mero informatore/collaboratore del Sisde, assumendo anche un ruolo di diretto protagonista della vicenda, "ingenerando in chi di dovere il timore che Mangiameli si accingesse a rendere dichiarazioni in merito all'organizzazione della strage".

In altri termini, lo Spiazzi, secondo la decisione qui impugnata "non agì da informatore/infiltrato, ma assunse consapevolmente una condotta che, per sua stessa ammissione, era finalizzata ad intervenire direttamente nell'andamento dei fatti, come infatti avverrà".

Va ricordato, circa la matrice dell'omicidio del Mangiameli, che Fioravanti e la Mambro – per come risulta accertato – avevano trascorso in Sicilia la seconda parte del mese di luglio, ospiti del Mangiameli, dunque il periodo immediatamente a ridosso della strage. Dalla deposizione della vedova Mangiameli – Rosaria Amico - si apprende inoltre che in quel periodo il Fioravanti era in stretto contatto con «Gigi di Mestre» identificabile nel Cavallini.

Ciò posto, nonostante le caratteristiche individualizzanti riportate nell'articolo fossero assai povere, è certo però che il Mangiameli si identificò subito nel "Ciccio" di cui all'articolo. Ne colse altresì il ruolo di informatore/provocatore che gli veniva attribuito, le connessioni con i riferimenti alla strage e la gravità delle conseguenze che ne potevano conseguire per la sua persona.

Infine, la sentenza si concentra sui movimenti del Mangiameli, della moglie e dell'amico Volo da Palermo a Cannara (Umbria), dove sono stati ospitati da un amico del Volo, Salvatore Davì, mafioso legato al clan Madonia in soggiorno obbligato. Secondo i tre, la presenza del Davì avrebbe potuto costituire un "deterrente" per eventuali aggressioni nei confronti del Mangiameli.

Ciononostante, grazie ad un tranello, in data 9.9.1980, Mangiameli veniva convinto a recarsi a Roma, dove si recava insieme al Volo. All'incontro fissato si presentarono Dario Mariani e Cristiano Fioravanti, non conosciuti dal Mangiameli, e non direttamente Valerio Fioravanti. Secondo la Corte di merito "il che significa che sia quest'ultimo che il Mangiameli erano perfettamente consapevoli di chi era intenzionato ad eliminare l'altro e del perché; in altre parole, solo la consapevolezza dei segreti che li univano, poteva consentire a Mangiameli di sentirsi la vittima designata di Valerio Fioravanti".

Il corpo venne zavorrato e affondato in un laghetto (verosimilmente perché doveva ritardarsi la notizia dell'omicidio per la necessità di eliminare anche Rosaria Amico, come poi riferito da Cristiano Fioravanti) ma riemerse dopo due giorni. Secondo i giudici del merito Cavallini era stato previamente informato da Valerio Fioravanti dell'omicidio (come dallo stesso riferito, pur affermando che non lo avrebbe mai realizzato personalmente).

In merito al movente dell'omicidio, i giudici del gravame, dopo aver analizzato e confutato plurime ipotesi, ritenute "del tutto prive di fondamento", si soffermano su quello che ritengono il vero motivo dell'omicidio, in sostanza dichiarato espressamente dallo stesso Fioravanti in due occasioni. Non solo nell'udienza del 28.06.2018 questi affermava che: "Sapevamo, e Vale lo sapeva meglio di tutti, che era un personaggio inaffidabile, doppiogiochista, ambiguo, che avrebbe avuto di lì a poco il controllo su una cinquantina di ragazzi sbandati", ma addirittura, nell'udienza del 20.06.2018 così dichiarava: "Se lei riguarda la somma dei nostri omicidi, abbiamo ucciso sette delatori. Mangiameli è uno dei sette. Gli altri sei sono morti per cause ancora minori".

Dunque un delatore – reale o potenziale – perché così dipinto dallo Spiazzi. Sta di fatto che

Valerio Fioravanti e lo stesso Cavallini (nella lettera destinata al Tuti) lo dipinsero come tale, il che accresce la ipotesi della necessità di eliminare un soggetto che era a conoscenza del coinvolgimento dei NAR nella strage di Bologna e che era ritenuto (a torto o a ragione) inaffidabile.

Tale versione è stata ripresa – peraltro - anche nel volantino di Terza posizione, stampato in memoria del Mangiameli, il quale ne ha rivendicato l'onore e la figura specchiata, proprio e non a caso con specifica relazione alla strage di Bologna, che si sostiene, questa sì, commessa in collegamento con i Servizi, chiaramente affermandosi che chi aveva commesso la strage era anche chi aveva ucciso il Mangiameli, che quindi doveva ritenersi «l'85° vittima della strage».

Secondo la Corte di Assise d'Appello va quindi disatteso l'assunto dell'appellante secondo cui "la connessione tra la strage di Bologna e l'omicidio di Mangiameli non è mai stata dimostrata", come per contro già ritenuto nella decisione di questa Corte che ha reso irrevocabile la sentenza di condanna di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

9.6 Il fallimento dell'alibi e la rilevanza probatoria delle incertezze ricostruttive sui movimenti del 2 agosto tenuti da Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini.

I movimenti di Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini nella fase antecedente alla strage presentano una significativa rilevanza, in quanto valorizzati dalla sentenza appellata in chiave accusatoria e collegati ad altri temi del giudizio, quali l'omicidio di Mangiameli.

Va ricordato, brevemente, che: a) è dimostrato processualmente che Valerio Fioravanti e Francesca Mambro giunsero la sera del 31 luglio a Venezia con un volo da Roma (documenti De Franceschi) e furono ospitati da Gilberto Cavallini in Villorba di Treviso il successivo 1 agosto; b) in quel momento Fioravanti era latitante; c) anche Ciavardini venne ospitato dal Cavallini il 1 agosto con consegna a Fioravanti del nuovo documento falso; d) il 2 agosto è il giorno della strage e la distanza tra Treviso e Bologna è pari a circa 170 km; e) il 4 agosto, se si crede a Sparti, la Mambro e Fioravanti erano a Roma ; e) il 5 agosto sicuramente è a Roma, oltre a Fioravanti e la Mambro anche Gilberto Cavallini, perché costui è co-autore della rapina all'armeria Fabbrini.

Ciò che, faticosamente, è emerso dalle risultanze istruttorie, via via stratificate nei plurimi procedimenti, è che nel mese di luglio la Sicilia era stata per alcuni degli aderenti ai NAR un punto di riferimento, atteso che Mambro, Fioravanti e Ciavardini vi si erano recati personalmente, mentre Cavallini, come riferito da Rosaria Amico (che lo identifica come Gigi di Mestre), era stato in costante contatto telefonico con la coppia nel periodo nel quale quest'ultima era stata ospitata dal "camerata siciliano".

Sui movimenti di Fioravanti e della Mambro nel mese di luglio, costoro rendevano dichiarazioni non univoche, ma – secondo la decisione impugnata - il nucleo centrale delle stesse è sovrapponibile: la coppia partiva da Palermo, giungeva a Roma e qui si recava a Venezia, come si è detto.

In seguito, la Corte analizza la versione del passaggio a Taranto il 31 luglio, riferita da Mambro, Fioravanti e Addis, ritenuta poco attendibile per una serie di argomentazioni specifiche.

La ricerca del motivo di quella menzogna, ad opinione dei giudici del gravame, non può che tradursi nella formulazione di una mera ipotesi, ma un dato risulterebbe certo: "Mambro e Fioravanti intendevano, ed intendono ancora, dato che continuano a ribadire quell'inverosimile versione, impedire la ricostruzione di ciò che essi hanno fatto, e l'identificazione di chi eventualmente hanno incontrato, a Roma il 31 luglio 1980, ovvero 48 ore prima della strage".

Successivamente, nella sentenza si ricostruiscono i movimenti del Ciavardini nel periodo di interesse, per poi concludere affermando che "ciò che emerge da tutte queste cangianti versioni è comunque che a luglio presso Mangiameli c'era stata una convergenza di presenze".

Quello dell'alibi 'di gruppo' è – pertanto - uno dei temi più trattati in tutte le precedenti sentenze sulla strage di Bologna, ivi compresa quella appellata.

Dopo aver premesso alcune considerazioni che “fanno parte dell'esperienza quotidiana e del funzionamento dei meccanismi della memoria”, i giudici dell'appello specificano che su come avessero trascorso la giornata, ed in particolare la mattina, del 2 agosto i soggetti coinvolti rendevano inizialmente dichiarazioni del tutto difformi, per poi allinearle man mano che venivano a conoscenza di quelle rese dagli altri ed infine giungendo ad una versione quasi completamente comune, salvo alcune discrepanze non da poco (in particolare in merito alla identificazione e localizzazione del personaggio dal quale Cavallini si era recato per far filettare un'arma da fuoco).

Considerato che il 2 agosto 1980 era un giorno “indimenticabile” per l'intera collettività nazionale, soprattutto a breve distanza dall'evento e soprattutto per chi riteneva che potesse essere direttamente e personalmente implicato nelle indagini da lì a venire, non è dunque pensabile, secondo la Corte, che ben quattro persone non ricordassero con esattezza dove si trovavano, tanto da mutare versioni più volte nel corso degli anni.

La tesi sostenuta anche in questo giudizio dal Fioravanti (da latitanti, vivevano alla giornata viaggiando per l'Italia, non potevano ricordare) è, secondo i giudici del merito, del tutto priva di fondamento.

Su tale aspetto – e sulla pretesa sincerità di una versione che affidava ad altri ‘potenziali sospettati’ il proprio alibi per il giorno del 2 agosto – la Corte di secondo grado, testualmente afferma: “architettare preliminarmente una riscontrata versione che collocava almeno Mambro, Fioravanti e Ciavardini lontano da Bologna il 2 agosto, nel medesimo luogo ed in presenza dei medesimi soggetti che potevano confermarlo, non era affatto semplice, perché tra l'altro richiedeva che i falsi testimoni da un lato venissero scelti tra persone almeno apparentemente estranee al contesto criminoso nel quale i NAR operavano (nel caso contrario sarebbero risultati poco credibili), ma dall'altro doveva trattarsi di soggetti pronti a fornire un falso alibi a tre pericolosi terroristi e proprio per la giornata del 2 agosto, così potendo sospettare l'inconfessabile. Con il rischio che tali falsi dichiaranti crollassero al primo interrogatorio, così trasformandosi, da supporto della difesa, in testimoni chiave dell'accusa. Molto meno rischioso, allora, tentate di elaborare una tesi tutta interna al gruppo”.

Viene pertanto ritenuto rilevante, come elemento a carico, il fenomeno di ‘allineamento progressivo’ delle dichiarazioni, ampiamente scrutinato nella decisione di primo grado (v. pag. 215/245 della prima sentenza).

Per quanto riguarda la posizione del Cavallini, invece, la questione si pone in termini parzialmente diversi, considerato che a costui non viene contestato di essere stato presente a Bologna il giorno della strage, bensì di aver consapevolmente contribuito al compimento di quest'ultima con le condotte richiamate nel capo di imputazione (ospitalità, fornitura di documenti e di veicoli ai correi). Dunque il focus dell'accusa – stando alla contestazione – non vede il Cavallini presente a Bologna, quanto fornitore di un consapevole supporto logistico.

Tuttavia, si impone – secondo la Corte di merito - una trattazione unitaria perché i quattro soggetti coinvolti nella vicenda dichiaravano che il 2 agosto 1980 si trovavano insieme, per cui la falsità dell'alibi di Fioravanti e Mambro finisce per costituire un elemento di segno accusatorio anche nei confronti del Cavallini, nel senso che o anche costui si trovava con gli altri a Bologna, o comunque aveva almeno per un tratto preso parte a detto viaggio, oppure egli ha consapevolmente mentito sulla presenza in Veneto dei tre correi alla data della strage, con tutto ciò che ne consegue quanto alla sua posizione processuale.

In seguito, la Corte si sofferma sulle dichiarazioni rese sul punto dai quattro, con particolare riferimento anche al luogo ove il Cavallini si sarebbe recato per la filettatura delle armi e così conclude : “è vero che, come osservato dalla difesa, la connotazione goffa o maldestra della linea difensiva non può concretare di per sé un elemento di prova, ma nel caso di specie questa linea si è

tradotta in un insieme di menzogne, queste invece rilevanti laddove da esse emerga con chiarezza la radicale falsità dell'alibi, il che è prova a carico e giustamente è stata valutata come tale nei precedenti giudizi».

In particolare il Cavallini, pure a distanza di 40 anni dai fatti, non riferisce il nome del soggetto da cui si sarebbe recato – non già a Venezia ma a Padova, quella mattina – per la filettatura dell'arma. Secondo la Corte di merito ciò è particolarmente significativo, proprio in ragione del considerevole lasso temporale trascorso (che avrebbe posto al riparo la persona indicata) e finisce con l'essere spiegabile solo in chiave di volontà di «mantenere fermo» il patto intercorso tra lui e Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (che sarebbero rimasti ad attenderlo al mercato di Padova durante questa sua incombenza per poi tornare insieme a Treviso).

Vengono anche analizzate (v. pag. 256 sentenza impugnata) le dichiarazioni rese da altri soggetti sulla questione di interesse, ovvero i movimenti dei quattro il giorno della strage, rilevando che non solo queste ultime non confermano l'alibi,

Dunque viene riaffermata la rilevanza probatoria «a carico» delle contraddizioni e smentite fattuali circa l'alibi 'di gruppo', così come viene ritenuta del tutto priva di efficacia a discarico l'azione delittuosa commessa – certamente da Fioravanti, Mambro e Cavallini – il 5 di agosto in Roma e rappresentata dalla rapina alla ameria Fabbrini (fatto che al più tende a confermare l'unità di azione e di intenti tra i tre soggetti in questione e che non poteva avere un reale effetto di 'distacco pubblico' dei NAR dalla tragica azione bolognese).

9.7 Gli elementi di prova ulteriori. La strage e il particolare contesto agevolatore .

Prima di analizzare e confutare le tesi difensive sulle piste alternative, la decisione di secondo grado riprende l'analisi di temi «di contesto» idonei – in tesi – a dimostrare che la «regia» della strage di Bologna fu imputabile ad una parte deviata dei servizi di sicurezza italiani di matrice anticomunista (riferibili alla iniziativa di Licio Gelli), parte dei servizi devianti che si servì dei NAR per realizzare l'attentato, in una ottica di diffusione del terrore per scopi di carattere politico, il che impone di mantenere la originaria qualificazione del fatto ai sensi dell'art.285 cod.pen. .

In questa direzione argomentativa vengono riprese le condotte di depistaggio giudizialmente accertate e vengono evidenziati i numerosi punti di contatto tra lo stesso Cavallini (nonché Massimiliano Fachini), i servizi devianti dell'epoca e la loggia P2 (v. deposizione di Walter Sordi).

Del resto, già la decisione di primo grado – pur nel profluvio di riferimenti storici introdotti sul tema in trattazione – aveva osservato (pag.1663), quanto al tema specifico del finalismo dei depistaggi (ad es. la valigia fatta rinvenire sul treno Taranto-Milano) che « si costruiscono tracce non coltivabili, sufficienti però a gettare sabbia in un ingranaggio che si è avviato concretamente, in modo da raggiungere quantomeno una assoluzione per essere la prova insufficiente. In questo modo non esisteranno più fonti, qualsiasi prospettiva è destinata a estinguersi e le stragi resteranno senza responsabili».

Si afferma pertanto che con l'operazione "Terrore sui treni" si intende quella che probabilmente è stata la più grande azione di depistaggio posta in essere in Italia da parte dei Servizi (SISMI) dell'epoca, guidata dal gen. Santovito, esponente della P2. Iscritti a tale loggia erano anche altri membri dei Servizi (Pelosi, Grassini, Musumeci, Cioppa). Si rievocano le modalità – accertate come si è detto con sentenza definitiva – del depistaggio avvenuto il 13 gennaio del 1981 e si afferma che la stessa comprova l'interesse dei Servizi (e del SISMI in particolare) a sviare le indagini dalla pista relativa ai NAR, indirizzandole verso una fantomatica pista internazionale.

Un interesse di questo tipo – che realizza l'esatto contrario delle finalità istituzionali- svela, secondo i giudici del merito, una finalità che non è meramente 'eteroprotettiva' ma che include l'autoprotezione : “ la condotta tenuta dal SISMI prima ancora che un depistaggio posta in essere per favorire gli autori materiali della strage non era altro che una ulteriore attuazione della medesima

strategia terroristica da tempo comunemente riassunta sotto l'espressione di strategia della tensione” .

In ogni caso, la Corte di secondo grado evidenzia le ulteriori acquisizioni probatorie che hanno coinvolto le persone di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, data la rilevanza dimostrativa di tali elementi anche a carico, sia pure in modo indiretto, del Cavallini.

Tra queste vanno qui menzionate : a) la intercettazione ambientale avvenuta in data 12 gennaio 1996 presso l'abitazione del dott. Carlo Maria Maggi; b) l'esito della perizia svolta nell'attuale giudizio, che non solo ha confermato l'avvenuto utilizzo di esplosivo T4 derivante da scaricamento da ordigni bellici ma ne ha confermato la 'prevalenza' su altri ingredienti; c) la prova dei rapporti intervenuti tra il Cavallini ed esponenti dei Servizi legati alla loggia P2.

Quanto alla prima, viene evidenziato che il Maggi (persona di assoluto rilievo nell'ambito del gruppo veneto di ordine nuovo, condannato in via definitiva per la strage di Brescia del 28 maggio 1974) fa esplicito riferimento, durante la conversazione, a Mambro e Fioravanti come co-autori della strage di Bologna inserendo anche un movente di tipo economico (.. e intanto lui ha i soldi..) .

Quanto alla seconda viene evidenziato lo stretto legame operativo tra Cavallini e Massimiliano Fachini (la componente veneta della destra eversiva) e la convergenza dimostrativa testimoniale sulla disponibilità di «quel tipo» di esplosivo nelle mani del Fachini (dichiarazioni rese, in particolare da Aleandri e Calore).

Quanto al terzo aspetto la Corte d'Assise d'Appello, sui rapporti dell'imputato Cavallini con gli apparati dello Stato e con i Servizi Segreti, richiama e commenta le pagine della sentenza impugnata in merito alla vicenda dei numeri di telefono rinvenuti nell'agenda personale dell'odierno ricorrente e riconducibili alla centrale SIP di Via Mantegna, in Milano. La sentenza prosegue con la descrizione della vicenda, trattata nelle pagine 2052 e ss della sentenza di primo grado, relativa al fatto che, quando il Cavallini venne arrestato, venne a questo sequestrata una mezza banconota da mille lire. L'odierno ricorrente affermò che il frammento rinvenuto faceva parte di una banconota intera che egli aveva diviso a metà con Pierluigi Pagliai, che gli avrebbe dovuto inviare un soggetto al quale l'imputato doveva consegnare una somma di denaro (la mezza banconota sarebbe servita quale segnale di riconoscimento). I giudici del gravame ritengono, invece, in base ad una serie di considerazioni, che il possesso di una mezza banconota richiamasse modalità operative che erano proprie di Gladio, Stay Behind, l'Ufficio R del SID, e trova incomprensibile che il Cavallini, anche a distanza di 40 anni dai fatti, continui a rendere sul punto una versione “francamente inverosimile” Si afferma inoltre che risultano “più che provati” i rapporti tra Massimiliano Fachini e Guido Giannettini, il capitano Labruna ed il gen. Maletti del SID (gli ultimi due appartenenti alla P2), e che fosse evidente altresì la stabile correlazione tra i Servizi ed il Fachini. Nell'agosto del 1980 il rapporto tra Cavallini e Fachini era ancora pienamente in essere, come dimostrato dal fatto che ai due, come già evidenziato, veniva ricondotto il progetto dell'attentato al giudice Stiz di prossima esecuzione, nonché dalla circostanza, già accertata in più sentenze in giudicato e riportata anche dal giudice di prime cure, che egli era a conoscenza della commissione della prossima strage. “Non è quindi sostenibile l'assunto della difesa secondo cui i rapporti tra i due in quel momento erano venuti meno essendo portatori di visioni politiche ormai divaricate”. Inoltre, si evidenzia che il Cavallini, nella sua memoria personale, ha ammesso in questo processo il suo rapporto con il Fachini (“È vero che Massimiliano Fachini mi ha aiutato durante la latitanza”). Infine, sempre in tema di rapporti tra i NAR ed i Servizi, i giudici del gravame riportano le parole di Gianluigi Napoli, il quale ha raccontato di aver saputo da Pierluigi Scarano, persona legatissima a Paolo Signorelli, che “era in profonda crisi ideologica perché aveva scoperto troppi intrighi e cose strane nelle destre” e che, soprattutto, aveva saputo che Signorelli aveva partecipato a varie cene con Gelli e uomini della P2, a una delle quali sarebbe stato presente anche Valerio Fioravanti (p. 913 della sentenza impugnata).

9.8 Le ipotesi alternative e la loro inconsistenza probatoria

La Corte di secondo grado convalida, pertanto, la tesi della avvenuta integrazione probatoria del concorso di Gilberto Cavallini nell'evento stragista, essenzialmente in ragione della «rinnovata conferma» del coinvolgimento attivo di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro (quali co-esecutori), cui si unisce la prova storica dell'avvenuta ospitalità in Treviso (necessaria alla buona riuscita del comune proposito, posto che con certezza si verifica la cessione al Fioravanti del nuovo documento falso) e la prova logica della consapevolezza – in capo al Cavallini – di ciò che stava per accadere.

Viene data risposta, in tale chiave ricostruttiva, ai motivi di appello sulle possibili piste alternative, nel modo che segue.

Il caso di Maria Fresu e gli esiti dei nuovi accertamenti.

Come spiegato dal giudice di primo grado, la perizia che ha seguito l'estumulazione dei resti a suo tempo attribuiti a Maria Fresu (la persona più prossima al luogo dell'esplosione), dapprima solo finalizzata ad individuare tracce di esplosivo da analizzare, e successivamente estesa alla identificazione del DNA sui resti trovati in occasione della riesumazione della salma, ha fornito una risposta per certi versi sorprendente, nel senso che nessuno dei reperti presenti nel loculo era – in realtà – riconducibile alla persona della Fresu.

Da qui la tesi difensiva per cui i resti umani rinvenuti nel 'loculo Fresu' erano in realtà di una persona mai identificata che avrebbe potuto essere uno degli attentatori (per verosimile esplosione casuale dell'ordigno).

L'assunto difensivo, sul tema, è che non sia mai stato rinvenuto il corpo della donna, pur sicuramente vittima della strage, corpo che certamente non poteva dematerializzarsi, come confermato anche dal perito esplosivistico dr. Coppe. Inoltre, atteso che il lembo facciale rinvenuto ed esaminato non era attribuibile a nessuna delle donne ufficialmente perite nel disastro, era di conseguenza ipotizzabile che qualcuno avesse inquinato le prove, facendo sparire i pezzi di corpo della donna ("l'unica ipotesi possibile è che qualcuno abbia fatto sparire il cadavere", appello Avv. Pellegrini, p. 110), cui forse sarebbe rapportabile il cd. "Scalpo 1", trovato nella tomba della Fresu e trovato con tracce di esplosivo.

Tuttavia viene ritenuto dai giudici del gravame del tutto privo di fondamento il presupposto da cui si muove, e cioè che il corpo di Fresu Maria non sia stato rinvenuto, neanche in parte.

Sarebbe vero il contrario, così come le prove assunte all'epoca dei fatti non lascerebbero dubbi in ordine alla corretta identificazione di tali resti.

Il suddetto lembo di volto venne all'epoca riconosciuto dai familiari della Fresu (padre e sorella), sulla base di plurime, significative e convergenti caratteristiche (colore dei capelli, colore dell'iride, labbra, forma del naso).

Inoltre, il Prof. Pappalardo, incaricato a suo tempo della perizia su tale "parte di volto umano", ha affermato che quel lembo di volto, per le sue caratteristiche intrinseche, apparteneva ad una donna, di giovane età, di piccola statura, tutte connotazioni che corrispondevano perfettamente alla Fresu.

Peraltro, va ricordato che della giovane donna vennero rinvenuti anche la carta di identità, la borsa da viaggio ed una giacchetta; pacifico altresì che la predetta si trovasse in loco unitamente alla figlia Angela ed all'amica Bivona Veridiana, morte nell'occasione e di cui verrà ritrovato il corpo, nonché di Lanzillotta Silvana, che invece si salverà e che ha sempre confermato la presenza della Fresu accanto a lei.

Una parte del cadavere della Fresu – sia pure nel modo descritto dal primo medico legale - è quindi stato rinvenuto e correttamente ed attendibilmente identificato all'epoca, pur nella grande confusione operativa che seguì alla esplosione. Le residue parti del corpo della Fresu, così come quelle di altre vittime (resti ossei) sono finite nel deposito di reperti (calcinacci e resti delle

attrezzature) esistente in Prati di Caprara che è stato oggetto delle nuove verifiche peritali sulla composizione dell'esplosivo di cui si è detto.

Va quindi confermato che tutte le vittime della strage sono identificate e non vi sono spazi per ipotizzare la presenza di ulteriori vittime ignote.

Si ricorda, altresì, che all'epoca la raccolta dei reperti corporei, date le circostanze del caso, fu approssimativa, come anche confermato dalla descrizione degli stessi datane dal dr. Pappalardo.

Nella tomba della suddetta vennero quindi deposti più resti umani (una parte di cuoio capelluto, una seconda ciocca di capelli, una mano con sole tre dita, alcuni frammenti ossei con denti), senza alcun accertamento dell'identità della persona cui i medesimi si riferivano. L'esame del DNA ha consentito di accertare che si tratta di resti appartenenti a persone diverse tra loro e diverse dalla Fresu.

Quel che può essere accaduto, secondo il giudice di secondo grado, è che vi sia stata una discontinuità nella catena di conservazione e consegna dei repertimessi a disposizione del prof. Pappalardo e da lui esaminati (tra cui il lembo di volto, certamente della Fresu) e quelli successivamente restituiti alla famiglia per la loro tumulazione.

Non vi è, pertanto, secondo la Corte felsinea alcuna necessità di ulteriori accertamenti sul punto specifico.

Lodo Moro, pista palestinese e dintorni.

Un secondo profilo oggetto di analisi è quello della cd. pista palestinese, su cui la Corte di secondo grado si sofferma in modo ampio.

Viene ricordato che con una telefonata anonima, ricevuta da personale dell'Agenzia Ansa di Roma alle ore 22:15 del giorno 5 agosto 1980, l'interlocutore dichiarava, con accento straniero: "Sono del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina. Ci vogliamo scusare con il popolo italiano per quanto è accaduto alla stazione di Bologna. L'esplosione è stata un errore di un nostro corriere. La bomba era destinata ad una scuola sionista. Ci scusiamo con il popolo italiano".

Questa è l'unica delle varie rivendicazioni dell'attentato che richiama una causalità di tipo accidentale, per altro fin dall'inizio esclusa dalle perizie balistiche effettuate (v. perizia 21.12.190 "le modalità di esecuzione consentono di escludere la mancanza di dolo, ovvero la accidentalità del fatto"; la perizia Coppe non la esclude invece in via assoluta, ma la ritiene una mera ipotesi), oltre che dai due accertamenti passati in giudicato di cui alle sentenze a carico di Fioravanti, Mambro e Ciavardini, nonché quella attuale a carico del Cavallini.

La Corte spiega poi le motivazioni che l'ha portata a ritenerla una "rivendicazione priva di alcuna attendibilità", (la scelta del luogo e del giorno è chiaramente indicativa della volontà di provocare effetti di particolare gravità) tra le quali vi è anche la smentita dell'OLP del 7 agosto 1980, pubblicata sul quotidiano "Il Giornale".

Ad opinione dei giudici del gravame, non essendovi alcun elemento significativo a suffragio della cd. pista palestinese, sarebbe di scarsa o nulla rilevanza l'esame dei cd. fatti di Ortona (arresto di Daniele Pifano, Giorgio Baumgartner e Giorgio Nieri avvenuto il 7 novembre 1979 con due missili sam 7 strela e successivo arresto di Abu Anzeh Saleh) vicenda che avrebbe infranto il preteso accordo politico (il cd. lodo Moro inteso come nulla-osta concesso ai membri dell'OLP di attraversare il nostro paese con materiale bellico, in cambio della assenza di attentati sul suolo italiano) la cui violazione avrebbe determinato la strage.

Tuttavia ci si sofferma su questi aspetti, anche in riferimento alla avvenuta acquisizione durante il giudizio di secondo grado di atti desecretati provenienti dai servizi italiani, e si evidenzia che : a) al di là della inverosimiglianza in sé di tale tipo di accordo, la verifica dei contenuti degli archivi dei servizi segreti italiani porta ad escludere che la strage di Bologna possa essere ricollegata ad una iniziativa delle organizzazioni palestinesi, con cui si mantennero contatti durante l'intero processo

nei confronti del Saleh, finalizzati ad un contenimento dei danni derivanti a dette organizzazioni dal sequestro dei missili e al contenimento delle sanzioni penali, nei limiti del consentito; b) mai durante questi contatti tra i nostri servizi e il fronte di liberazione della palestina vi fu alcun riferimento alla pretesa violazione di un precedente accordo di natura militare; c) il reale contenuto del cd. lodo Moro è da ricercarsi nell'impegno italiano – di carattere politico – di sostenere il riconoscimento politico in sede sovranazionale dell' OLP, scelta che ebbe come contraltare positivo l'impegno dei palestinesi a non realizzare attentati terroristici in Italia anche contro obiettivi israeliani.

Dunque nessun accordo sotterraneo tra settori istituzionali e organizzazioni palestinesi consentiva il transito di materiale bellico sul suolo italiano per come prospettato dalla difesa, né dal processo – secondo la Corte di merito – sono emerse circostanze di fatto idonee a rendere concreta la cd. 'pista palestinese' o altre ipotesi alternative di esplicazione dei fatti (si compie riferimento, in particolare, alla vicenda di Thomas Kram e alle dichiarazioni rese da Ilich Ramirez Sanchez detto Carlos, aspetti da cui non può trarsi alcun elemento di reale consistenza probatoria circa il coinvolgimento nella strage di soggetti diversi dagli aderenti alla organizzazione dei NAR, collegati e supportati da uomini appartenenti o comunque vicini ai servizi segreti deviati dell'epoca).

9.9 La identificazione del contributo concorsuale dato dal Cavallini

La Corte di secondo grado, tirando le somme della complessa attività istruttoria e rispondendo alle critiche difensive ribadisce che le coordinate materiali del concorso sono quelle indicate nel capo di imputazione (il passaggio per Treviso sia di Fioravanti e Mambro che di Ciavardini, la fornitura del documento a Fioravanti essendo non più utilizzabile quello precedente, il supporto logistico per la mattina del 2 agosto) mentre quanto all'aspetto psicologico il processo ha fornito una rassicurante prova logica correlata alla stretta comunanza di azione illecita intercorsa nel tempo tra Cavallini, Fioravanti e Mambro, in una con la dimostrata contiguità del Cavallini proprio con quegli ambienti massonici e dei servizi deviati cui pure, si ribadisce, è riconducibile la strage.

10. Il ricorso introdotto nell'interesse di Cavallini Gilberto Giorgio Guido è affidato a cinque motivi.

10.1 Al primo motivo si ripropone il tema della modalità di instaurazione del contraddittorio con le parti civili, deducendo vizio del procedimento e inutilizzabilità delle prove introdotte dalle parti civili. Si rammenta che Cavallini è stato da tempo condannato all'ergastolo ed è in stato di interdizione legale. Andava pertanto notificato l'atto di costituzione al tutore, il Comune di Milano. La conseguenza sarebbe quella della inammissibilità della costituzione di tutte le parti civili e della inutilizzabilità delle prove introdotte da costoro.

Si evidenzia in particolare che la mancata notifica al tutore dell'atto di citazione, anche in caso di interdizione legale, è rilevante perché la costituzione di parte civile incide su diritti patrimoniali (in ipotesi di condanna al risarcimento del danno), diritti di cui l'imputato non ha la disponibilità. Andavano applicate le previsioni del codice di rito civile.

Dunque risulterebbe un evidente difetto di legittimazione passiva, eccepito dalla difesa sin dal primo grado di giudizio, nel senso che l'omessa citazione del tutore ha determinato la assenza di una valida rappresentanza a fini civili, a nulla rilevando l'esistenza di una difesa tecnica a fini penali. Il difetto di contraddittorio con il tutore rende radicalmente nulla la decisione impugnata e le considerazioni espresse dalla Corte di secondo grado non risultano dirimenti. Per l'effetto, sarebbero da dichiararsi inutilizzabili le iniziative istruttorie derivanti dall'impulso delle costituite parti civili.

10.2 Al secondo motivo si deduce vizio di inutilizzabilità delle prove in riferimento alla disciplina transitoria della legge in tema di giusto processo (legge n.63 del 2001 art.26), nel senso che i soggetti a suo tempo sentiti nella prima istruttoria dovevano essere – ad avviso della difesa - risentiti con gli avvisi di cui al novellato art. 64 cod.proc.pen. in sede di indagini preliminari.

In premessa viene evidenziato il deficit di contraddittorio nella formazione della prova, correlato al fatto che talune fonti dichiarative - pur essendo state escusse nel procedimento avente ad oggetto il reato di banda armata conclusosi in via definitiva nel 1995 – non sono state escusse nell'odierno procedimento. La difesa contesta, essenzialmente, l'avvenuta applicazione dell'art. 512 cod.proc.pen. in riferimento a quei soggetti che erano stati sentiti nel primo procedimento sulla strage e che sono – nelle more – deceduti. Si sostiene che il procedimento era, in sostanza, pendente anche nel 2001 (quando entra in vigore la nuova normativa in tema di giusto processo) e, pertanto, l'applicazione del meccanismo di recupero di cui all'art. 512 cod.proc.pen. poteva avvenire solo ove tali soggetti fossero stati riascoltati in sede di indagini, con le modalità e gli avvisi di cui al novellato articolo 64 cod.proc.pen. .

Si impugnano le ordinanze dibattimentali che hanno respinto la questione e, in ogni caso, si evidenzia che questi elementi oggetto di recupero erano da 'convalidarsi' con altri elementi di analogo segno, in riferimento ai principi di equilibrio più volte espressi in decisioni della Corte Edu.

La riapertura delle indagini porterebbe solo ad una diversità formale tra i procedimenti ma in realtà si tratta del 'medesimo' procedimento (perché riguarda lo stesso fatto) il che imponeva di adottare la regola della immediata ri-assunzione degli elementi di prova dichiarativa disponibili nel 2000/2001 .

In ogni caso si evidenzia che ove il procedimento riaperto nel 2014 fosse ritenuto «diverso» le fonti Digiglio, Calore e Latini erano ancora in vita al momento della riapertura delle indagini e potevano essere riascoltati in sede di 'nuove' indagini preliminari ed in tal senso si mantiene viva l'eccezione.

10.3 Al terzo motivo si deduce violazione del divieto di secondo giudizio per il medesimo fatto. Si prospetta la questione in termini di vizio del procedimento sub specie nullità della decisione.

La difesa non nega che nel primo processo – definito nell'anno 1995 - al Cavallini non venne contestato il concorso nella strage, ma sostiene che vi sia – in ogni caso – una violazione del divieto di secondo giudizio sul medesimo fatto (art. 649 cod.proc.pen.) in rapporto alla intervenuta condanna del Cavallini per l'appartenenza alla banda armata denominata NAR . Ciò precludeva l'esercizio dell'azione penale per il concorso nella strage.

Ciò essenzialmente in rapporto al fatto che le condotte contestate al Cavallini, sul piano materiale, nel presente giudizio, sono le stesse che hanno determinato – a suo tempo - la condanna per il delitto di cui all'art. 306 cod.pen. .

Dunque condotte che sono state già esaminate in sede processuale e hanno dato luogo alla condanna per il delitto di banda armata, in ciò esaurendo la loro portata dimostrativa a carico del Cavallini.

Non vi sarebbero, quanto alla posizione del Cavallini, reali elementi nuovi rispetto a ciò che era emerso nella prima inchiesta, nel cui ambito non venne esercitata l'azione penale per il concorso nella strage di Bologna.

Dunque Cavallini – in tesi - non poteva essere «riprocessato».

Viene riportato nel ricorso il testo del provvedimento di archiviazione del 2013.

Si afferma inoltre che il decreto di riapertura delle indagini emesso dal GIP ai sensi dell'art. 414 cod.proc.pen. era correlato ad alcuni «temi specifici» e non consentiva, come poi avvenuto, una totale rielaborazione dei fatti già oggetto del primo giudizio (si autorizzava la riapertura delle indagini «nei termini sopra precisati»).

Si osserva che se ben 65 magistrati, all'epoca, considerando tutte le fasi del primo giudizio, non ritennero di estendere la contestazione - per il Cavallini-, al delitto di strage, ciò significa che gli elementi raccolti non lo consentivano.

Si ribadisce, seguendo la prospettazione difensiva, che la appartenenza alla banda armata

NAR si è fondata proprio sul supporto logistico fornito al Fioravanti e alla Mambro, anche in occasione dei fatti del 2 agosto 1980.

Si tratta, peraltro, dell'unico aspetto rilevante (ma già valutato nella condanna per banda armata) posto che gli altri aspetti considerati nella decisione impugnata (la fornitura del documento e della autovettura) o non sono incidenti in modo specifico sulla strage (il documento) o non sono dimostrati (la fornitura dell'auto).

In sostanza si afferma che sulla base della medesima condotta (l'ospitalità fornita a Fioravanti e Mambro) si sono artificiosamente 'sdoppiate' le conseguenze in diritto (banda armata e strage) in aperta violazione dell'art. 649 cod.proc.pen. . Ciò a maggior ragione in rapporto al delitto di strage politica, come ritenuto dalla Corte di secondo grado, posto che la banda armata (fatto coperto da giudicato) era finalizzata proprio a realizzare, in chiave di obiettivo destabilizzante, la strage di Bologna.

10.4 Al quarto motivo si deduce il vizio di mancata assunzione di prova decisiva.

Viene riproposto il testo della richiesta ex art.603 cod.proc.pen. rivolta al giudice di secondo grado e rimasta inevasa, su punti che ad avviso della difesa del ricorrente imponevano un supplemento istruttorio.

In particolare la difesa aveva chiesto di verificare la presenza (e di acquisire in caso positivo) di ulteriori atti riservati presso i Servizi di sicurezza relativi alla strage di Bologna, alla morte dei giornalisti Italo Toni e Graziella De Palo, alla strage di Ustica, nonché di acquisire il contenuto dei documenti raccolti dall'ultima Commissione Moro, convinta del fatto che da tali atti poteva solo venire confermata l'estraneità ai fatti di Gilberto Cavallini. Si insiste nel rappresentare le possibili connessioni tra quanto accaduto a Bologna il 2 agosto del 1980 e scenari internazionali relativi ai conflitti medio orientali.

Si ripropone il tema della assoluta necessità della perizia sui resti umani rinvenuti nella bara di Maria Fresu, con comparazione tra detti resti e le altre vittime censite.

Si ripropone il tema della necessaria escussione in contraddittorio del Ramirez Sanchez detto Carlos, con specifica indicazione delle circostanze di fatto, in tesi, rilevanti.

10.5 Al quinto motivo si deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in tema di concorso ex art.110 cod.pen. .

In questa parte il ricorso si rivolge alla ricostruzione del fatto e deduce vizi logici in punto di attribuzione al Cavallini di una effettiva condotta concorsuale.

Si ribadisce, in sostanza, che: a) non vi è prova alcuna sulla presenza di Cavallini a Bologna il 2 agosto; b) che non vi è prova circa il confezionamento da parte sua dell'ordigno che ha determinato la strage; c) che la ospitalità fornita a Fioravanti e alla Mambro, nonché al Ciavardini, è un dato per nulla univoco quanto alla conoscenza e adesione psicologica al loro progetto, proprio in ragione della acclarata comune appartenenza alla organizzazione NAR dei quattro. Si tratterebbe, in altre parole, di manifestazione di una affectio tra i sodali della banda armata, in chiave di sostegno reciproco.

Del tutto congetturale è – inoltre – la pretesa messa a disposizione dell'auto.

Gli elementi emersi a carico di Fioravanti e Mambro non si estendono in alcun modo al Cavallini, in ragione della mancanza di prova – in capo a costui – dell'elemento psicologico.

Si ribadisce inoltre che resta estranea alla logica operativa dei NAR – come tipologia di condotta - la strage, dunque mancherebbe il movente.

Ed ancora, si afferma che al di là di mere suggestioni non vi è prova di finanziamenti ricevuti dal Cavallini e provenienti da ambienti dei servizi segreti deviati.

In ogni caso viene contestata la ritenuta attendibilità di Massimo Spati (sulla visita ricevuta il 4 agosto da Fioravanti e Mambro) e viene contestata la sottovalutazione delle intervenute assoluzioni

dal delitto di strage di Massimiliano Fachini e Sergio Picciafuoco.

Si ribadisce che in ogni caso le dichiarazioni rese da Massimo Sparti riguardano esclusivamente la posizione di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

Non sarebbe corretta l'argomentazione che ha preteso di ricavare elementi di prova dall'alibi reciproco fornito da Fioravanti, Mambro, Cavallini e Ciavardini, atteso che non sono stati acquisiti reali elementi di smentita alla versione del Cavallini.

Ogni preteso elemento a carico è sfornito di reale evidenza indicativa.

Si riprende ancora il tema della Fresu e dei risultati del DNA che – secondo la difesa, che ripropone stralci della consulenza di parte - hanno accreditato l'idea di un attentatore morto a causa della esplosione e non censito tra le vittime.

Le ipotesi alternative – in altre parole – non avrebbero trovato adeguata confutazione in sentenza .

Va infine evidenziato che con atto del 10 gennaio 2025 la difesa del Cavallini ha provveduto al deposito della sentenza emessa in data 8 luglio 2024 dalla Corte di Assise d'Appello di Bologna nei confronti di Bellini Paolo + 2. In tale decisione si è confermata la penale responsabilità di Bellini Paolo per il concorso nel medesimo reato di strage. Nella nota di deposito si afferma che la ricostruzione fattuale operata in detto processo (a carico di Bellini) sarebbe «non conciliabile» con quella operata nel giudizio di merito a carico del Cavallini.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

Il presente giudizio si è celebrato a distanza di più di quaranta anni dal tragico fatto delittuoso che ha scosso, nel profondo, la coscienza collettiva del nostro Paese.

Verrebbe dunque da pensare che sia un mero esercizio storicistico più che giuridico, con sostanziale inutilità di un processo penale.

Invece così non è se – ed in quanto – la ricostruzione dei fatti non si limiti ad essere un «affresco storico», pur necessario per inquadrare un contesto di produzione degli eventi, ma sia un atto capace di cogliere, al di là di ogni ragionevole dubbio, aspetti di verità sulla contestazione di concorso nel reato.

La verità processuale – in rapporto alla commissione di reati di enorme gravità e che non tollerano prescrizione – è uno dei compiti essenziali di uno Stato di Diritto ed è quello che la Magistratura è tenuta ad offrire al popolo italiano, nel cui nome amministra giustizia.

Come è stato evidenziato nella requisitoria del Sostituto Procuratore Generale esiste un diritto all'accertamento dei fatti – in casi di crimini di particolare gravità- che non si ricollega alle sole vittime ma che appartiene alla intera collettività (v. sent. Corte cost. n. 192 del 2023 intervenuta nel caso della mancata cooperazione di uno Stato estero alla notifica degli atti di instaurazione del contraddittorio in un procedimento per i delitti di tortura e omicidio).

2. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è infondato.

La costituzione di parte civile che – come nel caso in esame - avviene in sede di trattazione della udienza preliminare (art. 78 cod.proc.pen.) non richiede alcuna previa notifica e pertanto non può parlarsi di un vizio di instaurazione del contraddittorio sul piano civilistico ricollegabile – in tesi - alla omessa notifica dell'atto di costituzione al tutore (il Comune di Milano) dell'imputato Cavallini.

La citazione a giudizio, sul piano penalistico, viene infatti notificata ai sensi dell'art. 419 cod.proc.pen. all'imputato e al suo difensore e non vi è menzione, nella disposizione di legge, di un obbligo di notifica al tutore dell'imputato in stato di interdizione legale.

Il codice di rito penale si preoccupa di regolamentare la sospensione del procedimento per la ipotesi di «incapacità derivante da infermità» ed in tal caso impone la nomina di un curatore speciale, ma non prescrive alcun obbligo di estensione del contraddittorio al tutore di un soggetto destinatario di interdizione legale sub specie pena accessoria (ai sensi dell'art. 32 cod.pen.).

In tale direzione è univoca – come si è evidenziato già in sede di merito – la giurisprudenza di questa Corte: la previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale (Sez. II n. 35616 del 13.07.2007, *Acampora*, rv 237162, nonché Sez. V n. 37673 del 2012, *Flachi*; Sez. I n. 47402 del 2021, *Antonov*). Si è posto in evidenza – in detti arresti – che la disciplina del codice di rito penale si incentra sulla capacità naturale dell'imputato di contraddire e pertanto le notifiche sono valide a tutti gli effetti ove non risulti uno stato di infermità tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento.

Non può pertanto accogliersi la diversa prospettazione difensiva, trattandosi – per quanto riguarda il Cavallini - di una interdizione sub specie pena accessoria, che non pregiudica in alcun modo le facoltà personali di interlocuzione, sia a fini penalistici che civilistici.

3. Il secondo motivo è infondato.

Una prima considerazione appare necessaria, in ragione del contenuto della doglianza. Il processo di primo grado nei confronti del Cavallini non è stato – per ciò che risulta dagli atti – un mero 'richiamo conoscitivo' del primo giudizio (quello in cui il Cavallini era presente, ma in quanto imputato della sola condotta partecipativa alla banda armata) ed ha visto realizzata una imponente attività di raccolta della prova in contraddittorio (con escussione di numerose fonti dichiarative ed esecuzione di una nuova perizia sulla composizione dell'esplosivo ed altro).

Dunque l'apporto di fonti dichiarative non escusse in udienza e che si è realizzato mediante l'acquisizione di dichiarazioni rese in precedenti contesti (investigativi o processuali) è stato quantitativamente modesto (dalla sentenza di primo grado risultano acquisite le dichiarazioni rese da Vettore Presilio, Massimo Sparti, Maria Teresa Brunelli, Sergio Calore, Carlo Digilio, Sergio Latini, Mauro Addis, Carlo Maria Maggi, Franco Tosello, Amos Spiazzi, Mario Ginesi, Antonio Labruna, Luca Perucci e Luca De Orazi).

Già prima facie risulta, pertanto, non accoglibile la tesi della «mancanza di equità» del processo, posto che le dichiarazioni rese dai soggetti che – in questo giudizio – non è stato possibile controesame (in quanto deceduti) sono dichiarazioni che concorrono a formare il convincimento del giudice in modo non esclusivo ma concorrente con numerose altre fonti.

Non si tratta, in altre parole, di prova uniche o determinanti per l'affermazione di penale responsabilità e ciò esclude la violazione dei canoni del giusto processo secondo la interpretazione dei contenuti dell'art. 6 Conv. Edu fornita dalla costante giurisprudenza di Strasburgo (si veda, per tutte, Corte Edu sez. IV del 19 gennaio 2021, *Keskin contro Paesi Bassi*).

Ma al di là di tale aspetto – solo accennato e non congruamente sviluppato nemmeno dal ricorrente - la difesa introduce una doglianza relativa alle modalità di formazione della prova dichiarativa oggetto di recupero ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen. affermando che: a) una volta entrata in vigore la legge n.63 del 2001 dovevano essere riassunte le dichiarazioni in sede di indagini dei soggetti indagati o imputati di reati connessi, ai sensi dei novellati articoli 63 e 64 cod.proc.pen., trattandosi di un unico procedimento investigativo, quello apertosi a carico del Cavallini per il delitto di strage, sin dal 20 marzo del 2000 in avanti ; b) in subordine, andavano escluse dal quadro decisorio le dichiarazioni rese dai soggetti che potevano essere riascoltati all'atto della riapertura del 2014, ossia Digilio, Calore e Latini.

Circa tali profili, di maggiore specificità, vanno svolte le considerazioni che seguono.

Un primo aspetto riguarda il rapporto tra chiusura delle indagini con decreto di archiviazione e

successiva riapertura (nel caso in esame il primo procedimento, a carico del Cavallini, come si è detto in parte narrativa, si è chiuso nel 2013).

Nessun dubbio può porsi, in proposito, circa la «novità» del procedimento riaperto: in tema di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, una volta intervenuto il relativo decreto, non suscettibile di gravame in ragione del principio di tassatività delle nullità e dei casi di impugnabilità, inizia a decorrere un nuovo termine di durata delle indagini, dal momento che la precedente fase investigativa è stata conclusa con il decreto di archiviazione e che dalla riapertura delle indagini deriva un procedimento formalmente nuovo, come evidenziato dalla necessità di procedere a nuova iscrizione a norma dell'art. 335 (principio espresso con particolare chiarezza, tra le molte, in Sez. I n. 27672 del 21.06.2007, rv 237060).

Dunque non può trovare accoglimento la tesi difensiva secondo cui dal 2000 in avanti il Cavallini sarebbe stato 'sempre indagato' in un unico procedimento, per il concorso nella strage.

Pertanto molte delle dichiarazioni di cui si contesta la utilizzabilità erano state rese nel precedente giudizio, definito – come si è detto - con sentenza irrevocabile nell'anno 1995.

Da ciò deriva, quanto ai profili di diritto intertemporale correlati alla entrata in vigore della legge n.63 del 2011 (art. 26) l'applicazione del principio di diritto che recita: le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratore di giustizia in procedimento definito con sentenza irrevocabile prima della data di entrata in vigore della L. 1 marzo 2001 n. 63 sono utilizzabili nel corso di indagini sul medesimo fatto avviate dopo quella data, senza che si debba far luogo alla loro "rinnovazione", quando il dichiarante sia deceduto prima dell'inizio dell'ulteriore procedimento (Sez. I n. 10295 del 2.3.2010, rv 246521), con piena infondatezza della doglianza difensiva.

La «novità» del procedimento si realizza, pertanto, con la riapertura delle indagini avvenuta sul finire del 2014 e in quel momento le uniche fonti dichiarative (poi acquisite ai sensi dell'art. 512 cod.proc.pen.) che potevano essere utilmente ascoltate in sede di indagini erano Digilio, Calore e Latini, come precisato dallo stesso ricorrente.

Ma il ricorrente, come è stato ben evidenziato nella comparsa conclusiva delle parti civili, non poteva eccepire nulla in rapporto alla acquisizione delle dichiarazioni rese da Calore e Digilio, avendo prestato il consenso a tale acquisizione durante il giudizio di primo grado.

Sono stati oggetto di produzione, infatti, i relativi verbali di udienza di primo grado del: 14 novembre 2018 (da cui si evince il consenso prestato dalla difesa alla acquisizione dei verbali di Sergio Calore), del 26 settembre 2018 e 3 ottobre 2018 (da cui si evince il consenso alla acquisizione dei verbali di Digilio).

E' evidente che l'intervenuto consenso rende non ammissibile la doglianza che, pertanto, va ridotta alla avvenuta acquisizione delle dichiarazioni rese da Sergio Latini. Si tratta, tuttavia di dichiarazioni manifestamente non decisive sulle complesse argomentazioni ricostruttive espresse sia in primo che in secondo grado e – in ogni caso – nemmeno la difesa indica la pretesa «influenza» delle medesime sulla decisione, così ricadendo nel vizio di genericità della doglianza (tra le molte v. Sez. III n.39603 del 3.10.2024, rv 287024).

Anche il secondo motivo è, pertanto, infondato.

4. Il terzo motivo è infondato.

La difesa prende le mosse da un grave errore metodologico, in diritto, rappresentato dalla pretesa «identità» del fatto di reato tra la banda armata (art. 306 cod.pen.) e la strage (sia essa comune o politica poco rileva).

In particolare, si assume che la «condotta materiale» del Cavallini, oggetto di valutazione nel presente giudizio è la medesima già valutata nel primo giudizio ai fini della affermazione di responsabilità per la partecipazione alla banda armata NAR. Da ciò la tesi della avvenuta violazione del divieto di un secondo giudizio sul medesimo fatto.

Il profilo di critica è inaccoglibile perché tende a confondere e a sovrapporre la «identità del fatto» con la «medesimezza» delle fonti di prova, peraltro solo parziale, tra i due diversi procedimenti.

Nessuno dubita, infatti, che - proprio in ragione dei contenuti di Corte cost. n.200 del 2016 - che ciò che rileva al fine di individuare il fatto diverso non è la diversità dei beni giuridici tutelati quanto, l'identità o diversità del fatto inteso in senso naturalistico, per come preso in esame nelle diverse norme oggetto di applicazione (condotta, evento, nesso causale, dunque *idem factum*).

In tal senso, il giudice delle leggi, anche confrontandosi con gli orientamenti espressi nel tempo dalla Corte Edu, ha chiarito che [...] le sempre opinabili classificazioni sugli interessi tutelati dalle norme incriminatrici, sui beni giuridici offesi, sulla natura giuridica dell'evento, sulle implicazioni penalistiche del fatto e su quant'altro concerne i diversi reati, oggetto dei successivi giudizi, non si confanno alla garanzia costituzionale e convenzionale del *ne bis in idem* e sono estranee al nostro ordinamento [...]; l'evento, in particolare, non potrà avere rilevanza in termini giuridici ma assumerà significato soltanto quale modificazione della realtà materiale conseguente all'azione o all'omissione dell'agente [...].

Tale opzione interpretativa, ricognitiva del testo dell'art. 649 cod.proc.pen., ha portato anche questa Corte a precisare - in modo del tutto condivisibile - che l'identità del fatto di cui all'art. 649 cod.proc.pen. deve essere valutata in relazione al concreto oggetto del giudicato e della nuova contestazione, senza confrontare gli elementi astratti delle fattispecie di reato (v. Sez. V n. 47683 del 4.10.2016, rv 268052).

Occorre pertanto procedere, lì dove si verta in un caso prospettato come 'sospetto' di violazione del *ne bis in idem*, ad una ricognizione della identità naturalistica dei tre elementi che caratterizzano la fattispecie : condotta, nesso causale ed evento.

Tanto premesso, pur a voler ipotizzare una coincidenza – nei due diversi giudizi – di aspetti della condotta (ma in realtà nel giudizio per banda armata la condotta di ausilio del Cavallini ai camerati Fioravanti e Mambro era solo uno degli elementi di prova, indicativi dell'*affectio societatis*) ciò che differisce nei due procedimenti è il resto degli elementi del fatto: nesso causale ed evento materiale.

Nel reato di banda armata la incriminazione riguarda il fatto - in sé - della costituzione o della partecipazione ad una banda armata avente determinate finalità (la commissione di taluni delitti contro la personalità dello Stato). Non rileva ai fini della punibilità l'effettiva attuazione totale o parziale del programma criminoso, come pacificamente affermato negli arresti di questa Corte di legittimità (v. Sez. I n.6308 del 28.4.1983, rv 159815).

Dunque l'evento, in senso materiale è rappresentato dalla costituzione e dalla perdurante esistenza della banda. Del resto, è pacifico – sin dagli anni ottanta del secolo scorso – che l'appartenenza alla banda armata (anche con ruolo direttivo) non comporta alcuna automatica responsabilità per i delitti-fine eventualmente riferibili all'agglomerato associativo (tra le molte v. Sez. I, 31.5.'85, ric. Pecchia, ove si precisa che in tema di reati commessi da appartenenti ad organizzazioni criminose, la sola appartenenza all'associazione ed anche l'eventuale previsione del reato fine, sono di per sé inidonee a far ritenere come compartecipe il singolo associato, rimasto estraneo alla ideazione ed esecuzione del reato fine, in mancanza di una prova sicura circa il suo volontario apporto causale alla commissione del fatto, sia pure sotto forma di istigazione o di agevolazione causalmente rilevanti rispetto alla realizzazione del reato fine).

Nel reato di strage oggetto di contestazione al Cavallini l'evento è rappresentato non soltanto dalla collocazione dell'ordigno esplosivo nella sala di attesa della stazione ferroviaria di Bologna ma nella morte di 85 persone. Si tratta di un evento in senso materiale che pone la sua terribile e assoluta evidenza, in senso materiale, nell'avvenuta fine della vita di moltissime persone innocenti,

con tutto il bagaglio di drammaticità e di destabilizzazione delle istituzioni democratiche a ciò correlato.

Non bisogna spendere molte parole, dunque, per evidenziare come vi sia assoluta diversità del factum tra la condotta di costituzione o partecipazione alla banda armata NAR e il concorso nella strage avvenuta a Bologna il 2 agosto del 1980.

Del resto va evidenziato che a violare – se fosse stata fondata la prospettazione difensiva – il divieto di bis in idem sarebbero state, nel 1992 e nel 1995, le Sezioni Unite di questa Corte che hanno confermato, in sostanza, l'affermazione di responsabilità di Valerio Fioravanti e di Francesca Mambro tanto per la banda armata NAR che per la strage di Bologna.

Proprio nella decisione del 1992, come si è ricordato in apertura, si è affermato in modo del tutto condivisibile che nella contestazione del delitto di banda armata (per cui vennero condannati Fioravanti, Mambro e Cavallini) .. la indicazione nella imputazione di taluni delitti riferibili alla banda è puramente e chiaramente esemplificativa, e costituisce una indicazione secondaria per l'individuazione del fine per il quale la banda venne costituita, che era essenzialmente quello di commettere più attentati, riconducibili nelle ipotesi legali incriminatrici previste dagli articoli 280 e 285 .. .

Dunque il riferimento ai fatti avvenuti a Bologna il 2 agosto del 1980, nella imputazione del delitto di banda armata non è mai stato «contestazione» del delitto di strage, ma esclusivamente riferimento descrittivo alle finalità del gruppo.

Non essendo mai stato contestato - sino all'odierno giudizio - al Cavallini il concorso nella strage e nei correlati plurimi omicidi, nessun ostacolo giuridico vi era alla celebrazione di questo giudizio.

Da ultimo, nessuna rilevanza giuridica può darsi al fatto che la riapertura delle indagini ha consentito la riproposizione di temi di prova già emersi nel primo giudizio. La esistenza di una interferenza probatoria tra l'appartenenza ai NAR e la strage è aspetto che inevitabilmente deriva dal rapporto tra reato associativo e reati-scopo, come si è in precedenza precisato.

L'affermazione di responsabilità per il concorso nella strage deriva dalla valutazione delle prove a carico in rapporto al concorso nel delitto-scopo e non dalla – già dimostrata- constatazione di appartenenza al gruppo criminale di tipo eversivo denominato NAR.

5. Il quarto motivo è inammissibile per genericità.

Va ricordato che in sede di legittimità il diniego di rinnovazione istruttoria in secondo grado (salva l'ipotesi di prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado, che qui non rileva) è sindacabile solo attraverso il controllo della motivazione del diniego e nei limiti della logicità del contenuto esplicativo di tale decisione (per tutte, v. Sez. III n. 34626 del 15.7.2022, rv 283522).

Il parametro normativo che va seguito in sede di merito è, come è noto, quello della non decidibilità allo stato degli atti e da ciò deriva che la verifica ex post può al più fare emergere, sempre attraverso il controllo della motivazione del diniego, la sottovalutazione di una «assoluta esigenza probatoria» rimasta inesplorata (in tali termini v. Sez. I n. 17607 del 31.3.2016, rv 266623).

Ora, va detto che : in nessuno dei casi evidenziati dalla difesa del ricorrente si coglie una illogicità argomentativa o una evidente sottovalutazione della assoluta necessità probatoria da parte dei giudici del merito; il ricorrente tende a riproporre i temi istruttori senza adeguato confronto con i motivi del diniego, esposti in modo esauriente nella decisione impugnata.

Ed invero, sia pure procedendo per sintesi, va rilevato che:

- a) nessun vizio logico è dato rinvenire nella affermazione principale espressa dalla Corte di secondo grado, secondo cui il 'grado di persuasività' degli elementi a carico rende tendenzialmente completa l'istruttoria e confina in una dimensione meramente esplorativa le richieste difensive;

- b) la doglianza in punto di omesso approfondimento della pista palestinese, anche attraverso ulteriori ricerche presso i servizi segreti su fatti che la difesa ipotizza come correlati (strage di Ustica, omicidio dei giornalisti Toni e De Palo) non si confronta né con la assenza di segreti opposti alla autorità giudiziaria in questo giudizio (v. pag. 351 della sentenza di secondo grado ove si esclude l'esistenza di ulteriori documenti non resi accessibili) , né con il fatto che da tutta la documentazione esaminata in sede di merito è emersa la assoluta inconsistenza di una ipotesi di accordo (il cd. lodo Moro) nei termini ipotizzati dalla difesa del ricorrente (sorta di autorizzazione al transito di armamenti sul territorio italiano), trattandosi – di contro - di un sostegno politico alle aspirazioni di riconoscimento internazionale del Fronte di Liberazione della Palestina e non di altro (in cambio di non esecuzione di attentati sul territorio italiano). Si tratta di doglianza meramente esplorativa, come correttamente argomentato in sede di merito e peraltro basata su un erroneo presupposto di fatto;
- c) le ipotesi alternative in punto di modalità della esplosione dell'ordigno, introdotte dalla difesa in rapporto agli esiti della prova del DNA sui resti umani rinvenuti nella bara di Maria Fresu sono state escluse in modo pienamente logico – in rapporto alla estrema confusione nella conservazione dei numerosissimi resti umani derivanti dalla esplosione e dalle concitate operazioni di soccorso – dai giudici del merito, con argomentazioni che il ricorrente finisce con ignorare;
- d) anche l'argomento della presenza di Thomas Kram a Bologna il 2 agosto è stato ampiamente esaminato nella decisione impugnata, con argomenti pienamente logici, posto che il Kram era stato identificato al valico di frontiera il giorno antecedente e aveva utilizzato - per il pernottamento a Bologna - il proprio documento di identità originale, aspetto che esclude il suo coinvolgimento operativo in un evento delittuoso di simile portata, con sostanziale inutilità di ulteriori approfondimenti cognitivi.

Vava dunque dichiarata la inammissibilità del quarto motivo.

5. 6. Il quinto motivo è infondato.

6.1 La contestazione ha individuato le forme di manifestazione del concorso del Cavallini nel «consapevole supporto logistico» fornito a tre persone che il 2 agosto del 1980 erano alla stazione di Bologna ad «eseguire» unitamente ad altri, il delitto di strage.

Non soltanto l'ospitalità in un luogo da cui era agevolmente raggiungibile la città di Bologna – fatto significativo in ragione della condizione di latitanza vissuta all'epoca sia dal Fioravanti che dal Ciavardini – ma anche la fornitura della patente Caggiula al Fioravanti (dato che il documento già in uso a costui era 'bruciato') e la fornitura di un mezzo di trasporto. Il tutto nella consapevolezza della «missione» di cui erano incaricati Fioravanti, Mambro e Ciavardini.

Si tratterebbe di un concorso agevolativo, di tipo sia materiale che psichico.

A fronte di ciò la difesa (in estrema sintesi), oppone che l'ospitalità è l'unico dato pacifico, noto già dal primo processo, ma per nulla univoco, sia perché non sarebbe dimostrata la 'partecipazione' alla strage degli stessi Fioravanti, Mambro e Ciavardini (tanto che il Cavallini insiste sulla comune gita a Padova la mattina del 2 agosto, continuando a fornire un alibi ai soggetti già condannati in via definitiva), sia perché la ospitalità ben potrebbe essere stata fornita dal Cavallini per mera solidarietà associativa, data la comune (e ammessa) militanza nei NAR .

La difesa ha pertanto sviluppato una duplice linea di contestazione della validità epistemologica della ricostruzione che possiamo sintetizzare (al di là della predicata estraneità dei NAR ad accordi con i servizi deviati) nel modo che segue: a) Fioravanti, Mambro e Ciavardini non sono stati a Bologna il 2 agosto 1980; b) in subordine, Cavallini nulla sapeva di cosa sarebbe avvenuto il 2 agosto a Bologna ed ha rivisto Fioravanti e Mambro solo alcuni giorni dopo, a Roma, il 5 di agosto

quando insieme a loro realizza la rapina alla armeria Fabbrini.

6.2 Entrambe le prospettive difensive si scontrano con le razionali argomentazioni esposte nella decisione impugnata, non sindacabili nella presente sede di legittimità proprio in quanto razionali e aderenti allo sviluppo istruttorio.

Vanno premesse, sul tema del controllo di tali argomentazioni, alcune considerazioni di metodo rese necessarie dalla «natura» del processo, essenzialmente basato su una ricostruzione di tipo indiziario di alcuni aspetti di particolare rilievo. E' infatti frutto di ragionamento indiziario tanto la presenza 'attiva' di Fioravanti e Mambro a Bologna la mattina del 2 agosto (in ciò le due decisioni impugnate non fanno altro che ribadire i contenuti delle decisioni irrevocabili, sia pure mediante una ampia e argomentata rielaborazione dei materiali dimostrativi) che l'aspetto del «consapevole» apporto del Cavallini all'impresa criminale.

In ciò le due decisioni di merito realizzano una logica sintesi di tutte le principali evidenze di mostrative e ciò in rapporto al 'nodo' essenziale di ogni valutazione giudiziaria, ossia l'essere - quantomeno nelle intenzioni - la decisione di merito capace di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei temi dimostrativi emersi nel processo, attraverso una loro organica *reductio ad unum*.

Come è stato efficacemente affermato da Sez. V n. 8411 del 21.5.1992 (rv 191487) .. il vizio di motivazione non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa; la sentenza, infatti, costituisce un tutto coerente ed organico, onde, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa non può essere preso a sè, ma va posto in relazione agli altri.

Con ciò si vuole dire che solo l'emersione di una precisa «disarticolazione» di un punto effettivamente qualificante del ragionamento decisório può portare all'annullamento della decisione emessa, lì dove eventuali opinabilità nella attribuzione dell'effettivo 'peso dimostrativo' ad un dato, salvo che non si traducano in illogicità manifesta, possono al più portare ad una parziale rettificazione, lì dove strettamente necessario, della motivazione espressa, ai sensi dell'art. 619 co.1 cod.proc.pen. (come interpretato, tra le altre, da Sez. I n. 9707 del 10.8.1995, rv 202302) lì dove il ragionamento giustificativo sia - nel suo complesso - adeguato (si veda anche, sul tema, la costante affermazione per cui nell'ambito di decisioni complesse l'emersione di una criticità su una delle molteplici valutazioni concorrenti può non comportare l'annullamento della decisione per vizio di motivazione lì dove le restanti valutazioni offrano ampia e rassicurante tenuta del ragionamento ricostruttivo, risalente già a Sez. I n.6922 del 11.5.1992, rv 190572; Sez. IV n. 10116 del 28.9.1993, rv 195709 ; Sez. I n. 1495 del 2.12.1998, rv 212274 e costantemente ripresa nel tempo) .

6.3 Non è inutile, a tal proposito, ricordare in premessa alcuni 'punti di approdo' della elaborazione di questa Corte sui temi rilevanti per la presente decisione.

Oggetto di verifica in sede di legittimità non è - di per sè - l'esito ricostruttivo compiuto nel giudizio quanto il metodo con cui il giudice di merito perviene al risultato valutativo, esplicitato attraverso la motivazione della sentenza (secondo il modello legale disegnato dall'art. 546 co. 1 lett. e cod.proc.pen.).

Si suole affermare che il giudizio di legittimità, pertanto, non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative - anche plausibili - del fatto, ma sulla opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una

diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178) e sempre che non sia manifesto lo 'scollamento' tra percorso valutativo espresso nella decisione impugnata e regola di giudizio.

Quello che si esercita in sede di legittimità è dunque un giudizio sul giudizio nell'ambito del quale non si attribuisce in via primaria il 'peso dimostrativo' al singolo elemento di prova (attività che è di competenza esclusiva del giudice di merito) ma si verifica la complessiva congruità logica e finalistica dell'apparato motivazionale, nel senso che si può cogliere - sulla base dei motivi adottati - l'eventuale inconsistenza della induzione probatoria - quale risulta dalla carenza o incongruenza della motivazione - e pertanto sindacare il rispetto o meno dei criteri dell'induzione, ossia le condizioni epistemologiche in assenza delle quali un determinato 'insieme' di dati probatori non può considerarsi, nel caso specifico, prova adeguata a sostenere l'esito del giudizio .

In tal senso, le operazioni di verifica da compiersi in sede di legittimità in rapporto ai motivi di ricorso (e alla tipologia di atti istruttori oggetto di valutazione) ed al fine di riconoscere o meno il vizio argomentativo del provvedimento impugnato, possono essere così schematizzate :

- verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le altre, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, rv. 254871) nè omettere la valutazione di elementi obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinaro, rv 250133 nonchè Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167) ;

- verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile di recente in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, rv 254572 nonchè in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, rv 245627) ;

- verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna) ;

- verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tal senso, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516). In tale decisione si è precisato che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, nè che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. E', invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere l'esistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e

determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione...»).

In altre parole, può dirsi pertanto che il giudice di legittimità è chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti specifici atti del processo.

Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale «esistenza» della motivazione, sul correlato rispetto delle regole normative di giudizio (tipiche della fase in questione) e sulla permanenza - a fronte delle specifiche deduzioni - della «resistenza logica» del ragionamento del giudice.

Anche il rispetto del canone decisório secondo cui la colpevolezza dell'imputato deve risultare «al di là di ogni ragionevole dubbio» (art. 533 cod. proc. pen. come novellato dalla legge n.46 del 2006) non introduce un ulteriore 'tipologia' di vizio, tale da consentire - di fatto - l'esame del merito, ma si pone come criterio generale alla cui stregua valutare la consistenza logica (e dunque la tenuta dimostrativa) delle affermazioni probatorie contenute nella sentenza impugnata (sicchè il mancato rispetto del criterio rifluisce come ipotesi particolare di «apparenza» di motivazione, secondo quanto affermato da Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013 e successive).

Il dubbio, peraltro, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 del 17.11.2011) .

Così come la sua riconoscibilità - dunque la presa d'atto dell'esistenza del limite alla affermazione di responsabilità dell'imputato - impone un confronto con le emergenze processuali, nel senso che per convalidare sul piano logico l' affermazione di responsabilità è necessario che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori solo eventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili 'in rerum natura' ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benchè minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, come affermato da Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, ric. Franzoni rv 240763, con orientamento ripreso, tra le altre, da Sez. IV n. 22257 del 25.3.2014, rv 259204 (ove si è esplicitamente escluso che possa aver rilievo, a fini inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, una ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se in astratto plausibile) .

L'affermazione implica, pertanto, la verifica - da operarsi in rapporto al contenuto dei motivi di ricorso - del corretto utilizzo delle massime logiche e di esperienza indicate come tali dal giudice di merito per attribuire o negare la «valenza indicativa» ai singoli dati indizianti, secondo le condivisibili affermazioni contenute in Sez. VI n. 31706 del 7.3.2003, rv 224801, secondo cui il controllo di questa Corte sui vizi di motivazione della sentenza di merito, sotto il profilo della manifesta illogicità, non può estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza del quale il giudice abbia fatto uso nella ricostruzione del fatto, purché la valutazione delle risultanze processuali sia stata compiuta secondo corretti criteri di metodo e con l'osservanza dei canoni logici che presiedono alla forma del ragionamento, e la motivazione fornisca una spiegazione plausibile e logicamente corretta delle scelte operate.

Ne consegue che la doglianza di illogicità può essere accolta solo quando il ragionamento non

si fondi realmente su una massima di esperienza (cioè su un giudizio ipotetico a contenuto generale, indipendente dal caso concreto, fondato su ripetute esperienze ma autonomo da esse, e valevole per nuovi casi), e valorizzi piuttosto una congettura (cioè una ipotesi non fondata sull' id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica o logicamente scorretta), o una pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque e pur minima plausibilità.

6.4 Come si è detto, le valutazioni compiute in sede di merito trovano fondamento in elementi probatori di natura indiziaria, la cui effettiva sussistenza e/o valenza viene contestata nell'atto di ricorso.

Va dunque ricordato, ancora, che la prova del fatto è sempre fondata su un giudizio di 'correlazione' tra un fatto principale (la proposizione fattuale contenuta nella ipotesi di accusa) e 'fatti secondari' capaci, in rapporto al loro contenuto informativo, di evidenziare un significato di 'corrispondenza al vero' dell'enunciato introdotto nell'atto di accusa (secondo il principio di inerenza espresso all'art. 187 cod.proc.pen.).

Lì dove un dato informativo sia privo di certezza in sè o non si diriga, nel suo significato, verso l'imputazione non è un 'elemento di prova', ma un semplice dato di contorno alla ricostruzione complessiva del fatto, in termini di eventuale compatibilità o di mancata smentita dell'ipotesi prescelta.

La classificazione logica e giuridica degli elementi probatori tra prova storica (o diretta) e prova critica (o indiziaria) si muove esclusivamente sul piano della loro «idoneità rappresentativa» (dello specifico contenuto informativo) rispetto al fatto da provare.

Tale partizione non riguarda la tipologia della fonte probatoria (un testimone può essere portatore, ad es., quanto dell'una che dell'altra 'classe' di elementi), bensì il rapporto esistente tra la 'capacità dimostrativa', del singolo elemento considerato, ed il 'fatto da provare' nella sua oggettiva materialità, così come descritto nella imputazione.

In tal senso, è definibile quale prova critico-indiziaria, ogni contributo conoscitivo che, pur non rappresentando in via diretta il fatto da provare, consenta – sulla base di una operazione di raccordo logico tra più circostanze – di contribuire al suo disvelamento (dal fatto noto, l'indizio, si perviene alla conoscenza di quello ignoto).

L' indizio, pertanto, ha una sua autonoma capacità rappresentativa, che tuttavia per la sua parzialità, - e per il rappresentare una circostanza diversa (pur se logicamente collegata) rispetto al fatto da provare - , consente esclusivamente di attivare, nella mente del soggetto chiamato ad operare la ricostruzione, un meccanismo di inferenza logica capace di condurre ad un accettabile risultato di conoscenza di ciò che rileva ai fini del giudizio .

E' proprio in ragione di tale «deficit strutturale» di capacità dimostrativa, che la prova indiziaria è oggetto di una particolare cautela valutativa da parte del legislatore, che ancora il risultato probatorio (art. 192 co.2) all'esistenza di particolari caratteristiche degli elementi posti a base della suddetta inferenza (gravità, precisione, concordanza), il tutto nell'ambito di una doverosa valutazione unitaria e globale dei dati raccolti (v. Sez. U., 4.2.1992, ric. Ballan, con insegnamento ribadito da Sez. U n. 33748 del 12.7.2005, ric. Mannino, rv. 231678 : poiché l'indizio è significativo di una pluralità, maggiore o minore di fatti non noti - tra cui quello da provare-, nella valutazione di una molteplicità di indizi è necessaria una preventiva valutazione di indicatività di ciascuno di essi – sia pure di portata possibilistica e non univoca – sulla base di regole collaudate di esperienza e di criteri logici e scientifici, e successivamente ne è doveroso e logicamente imprescindibile un esame globale e unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio possa risolversi, perché nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, sì

che il limite della valenza di ognuno risulta superato e l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella valutazione unitaria, in modo da conferire al complesso indiziario pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto) .

Il singolo indizio, inteso come dato con contenuto informativo tale da 'concorrere' all'accrescimento della verità contenuta nell'ipotesi di partenza, va pertanto sottoposto a verifica al fine di individuarne il «grado di persuasività» (si veda, sul tema, Sez. I n. 42750 del 9.11.2011, rv 251502) fermo restando che non può pretendersi che il giudizio di 'gravità' (ossia il peso dimostrativo in rapporto al fatto da provare) sia uguale per ogni singolo dato indiziante, essendo del tutto logica - nell'ambito della valutazione unitaria richiesta dalla norma - la concorrenza di elementi indizianti di maggiore o minore gravità, ferma restando la necessaria (al fine di raggiungere il risultato dimostrativo) precisione (intesa come direzione tendenzialmente univoca del contenuto informativo) e concordanza (il che implica - almeno sul piano tendenziale - la pluralità dei dati sottoposti a valutazione, la loro convergenza dimostrativa e, in ogni caso, l'assenza di dati antagonisti, di 'smentita').

Il diverso 'grado' di gravità del singolo indizio influisce sulla valutazione complessiva, nel senso che, come è stato ribadito, di recente, da Sez. V n. 16397 del 21.2.2014, rv 259552, in tema di prova indiziaria, il requisito della molteplicità, che consente una valutazione di concordanza, e quello della gravità sono tra loro collegati e si completano a vicenda, nel senso che, in presenza di indizi poco significativi, può assumere rilievo l'elevato numero degli stessi, quando una sola possibile è la ricostruzione comune a tutti, mentre, in presenza di indizi particolarmente gravi, può essere sufficiente un loro numero ridotto per il raggiungimento della prova del fatto.

Al contempo, va ribadito che la prova indiziaria, proprio in rapporto alle sue caratteristiche ontologiche, non può - per definizione - offrire una rappresentazione del fatto sovrapponibile a quella di una prova diretta, posto che la dimostrazione è figlia non già di una conclamata affidabilità di una voce narrante (o di un documento) in grado di riprodurre l'azione criminosa (in quanto tale) ma di un «racordo logico» tra un fatto 'secondario' e il 'fatto da provare'.

La prova indiziaria conduce alla scoperta dell'identità dell'autore di un fatto di reato attraverso 'significati intermedi', tali da attivare un fondato e rassicurante percorso logico di dipendenza tra più circostanze, dunque, ferma restando la certezza (in senso processuale) del risultato di prova, non può pretendersi dalla prova indiziaria un tasso esplicativo delle 'modalità realizzative' del fatto che vada oltre i limiti ontologici della prova stessa (questa Corte, in più occasioni ha affermato che il procedimento logico deve condurre alla conclusione caratterizzata da un alto grado di credibilità razionale, quindi alla certezza processuale che, una esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta sia attribuibile all'agente come fatto proprio; così Sez. I n.17921 del 3.3.2010, rv 247449).

6.5 Operate tali precisazioni - utili alla risoluzione di taluni quesiti posti dalla difesa del ricorrente - va anche ribadito che lì dove il procedimento valutativo sin qui descritto risulti corretto sul piano del metodo, è costante e condivisibile l'affermazione per cui la prova logica non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) posto che, tra l'altro, la stessa prova storica se da un lato ha il pregio di rappresentare il fatto in via diretta (ad es. la narrazione del teste che abbia assistito all'azione delittuosa o una videoripresa del delitto) dall'altro annida in sé rischi di errore (falsità della deposizione, errore percettivo del teste, alterazione del dato tecnologico..) tali da determinare la necessità di un dovuto approccio 'critico' da parte del giudice

anche alle ipotetiche fonti dirette, nell'ambito di una ricostruzione che deve in ogni caso assicurare il massimo livello possibile di corrispondenza della decisione ai fatti, dati i valori in gioco (in tal senso, tra le altre, Sez. I n. 6992 del 30.1.1992 ric. Altadonna, ove si ribadisce, in via generale, che il legislatore all'art.192 non ha inteso introdurre alcuna «gerarchia di valore» nell'ambito delle diverse acquisizioni probatorie, ma ha unicamente indicato il criterio argomentativo che va applicato nella operazione ricostruttiva, nonchè, tra le altre, Sez. I n. 8511 del 6.7.1992, ric. Russo rv 191509) .

In presenza di dati indizianti, peraltro, è sempre necessario l'apprezzamento di ulteriori circostanze fattuali di contesto, posto che il giudicante deve porsi il problema della compatibilità di tali risultanze con l'ipotesi di accusa.

E' evidente, infatti che lì dove emergano dati idonei a minare detta compatibilità il procedimento logico-ricostruttivo subisce una frattura, mente i «dati compatibili» con l'ipotesi formulata, pur avendo una portata conoscitiva non decisiva, finiscono con il concorrere, come si è detto, al raggiungimento del risultato dimostrativo nell'ambito della verifica di compatibilità dell'ipotesi ricostruttiva globale con gli altri dati raccolti nel processo, al fine di escludere l'emersione di dati antagonisti.

Non si tratta, pertanto, di elementi del tutto 'neutri' come sostenuto dal ricorrente ed il procedimento logico seguito dal Tribunale risponde a criteri di metodo più volte ricordati da questa Corte di legittimità, lì dove si è affermato che in sede di motivazione la prospettazione di ipotesi deve ritenersi vietata quando il giudice intenda trarre da esse, e non da fatti obiettivamente accertati, la prova della colpevolezza; un tale divieto però non sussiste e non potrebbe logicamente sussistere quando, in presenza di altri elementi non ipotetici ed idonei a dimostrare la colpevolezza, il giudice debba affrontare l'esame delle risultanze che si assumano come potenzialmente idonee a vanificare la loro valenza. In tal caso, infatti, il giudice altro non potrà nè dovrà fare se non verificare, ricorrendo necessariamente a delle ipotesi, se le dette risultanze siano in effetti compatibili o meno con la ricostruzione dei fatti in chiave accusatoria, la quale, peraltro, anche in caso di esito positivo di detta verifica, rimarrà comunque basata sulle prove acquisite e non sulle ipotesi formulate in funzione della verifica stessa (così Sez. I n.3754 del 13.3.1992, rv 189724).

6.6 Ora, calando i principi sin qui esposti nella vicenda oggetto di giudizio, va rilevato che tutti i segmenti fattuali oggetto di valutazione in sede di merito rispettano pienamente i canoni di valutazione di cui all'art.192 cod.proc.pen. e resistono alle critiche difensive.

La dimensione primaria del giudizio sul fatto è quella che ricollega le persone di Valerio Fioravanti e Francesca Mambro alla fase esecutiva della strage, in Bologna, la mattina del 2 agosto 1980 .

Ciò perché da tale presenza deriva in via logica - ma con certezza - la falsità delle dichiarazioni rese da Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini su quanto avvenuto la mattina del 2 agosto 1980 (la comune gita a Padova).

Vi è un legame indissolubile – come espresso in sede di merito – tra questi quattro soggetti, confermato a distanza di 40 e più anni dalla istruttoria del presente giudizio.

Se pertanto Fioravanti e Mambro erano a Bologna la mattina del 2 agosto 1980 la versione fornita nel corso del tempo da costoro, ma anche dal Cavallini, non è soltanto contraddittoria intrinsecamente o non dimostrata, ma è falsa, come si è ritenuto in sede di merito.

Dunque la rinnovata valutazione delle emergenze probatorie, che ha condotto i giudici del merito alla conferma della attendibilità del narrato di Massimo Sparti su quanto avvenuto a Roma il 4 agosto del 1980 (oggetto di approfondito esame in sede di merito) a segnare, al di là delle contraddizioni interne alle versioni rese da Fioravanti, Mambro, Ciavardini e Cavallini, la falsità

dell'alibi collettivo, con tutto ciò che ne deriva in punto di valutazione complessiva dell'episodio oggetto di contestazione. Al narrato dello Sparti (che come si ricorderà ha riferito circa la pressante richiesta del Fioravanti di un documento falso per la Mambro in ragione del timore che costei fosse stata vista e riconosciuta a Bologna la mattina del 2 agosto) si sono unite - in una rinnovata valutazione che non si è limitata a richiamare il giudicato nei confronti di Fioravanti e della Mambro - le altre emergenze indiziarie, tra cui va ricordata la stessa 'premonizione' di Vettore Presilio (che come si è detto riferisce circa il coinvolgimento nel progetto stragista anche del gruppo estremista veneto), l'episodio dell'avviso dato da Massimiliano Fachini (persona che tutte le fonti dichiarative interne alla galassia estremista indicano come particolarmente legato al Cavallini) alla Cogolli, la telefonata del Ciavardini alla Loreti. Sono tutti aspetti ampiamente esaminati, senza vizi logici nelle decisioni di merito, che hanno una obiettiva e convergente portata indiziante nei confronti di Fioravanti e Mambro, portata da cui deriva come si è detto la falsità dell'alibi collettivo.

Ed allora va ricordato che la prospettazione di un alibi rappresenta la volontà dell'imputato di abbandonare il privilegio del silenzio (nemo tenetur se detegere) e contribuire - in ipotesi - alla dialettica di ricostruzione del fatto.

Trattasi di precisa scelta di condotta processuale che, come tutte le scelte tese ad introdurre elementi di asseverazione, si espone alla confutazione ed allo sfavorevole apprezzamento delle sue conseguenze.

Se infatti attraverso la prova d'alibi si sceglie di confrontarsi con il fatto di reato allontanandosi - fisicamente - dal luogo di consumazione del medesimo (condotta tenuta da Fioravanti, Mambro e Ciavardini e avallata pienamente dal Cavallini), è evidente che la dimostrazione della falsità degli elementi di sostegno a tale tesi, in via logica, fa emergere indici di conferma circa le ragioni della «preoccupazione» posta a monte.

Da ciò il frequente richiamo, nella giurisprudenza di questa Corte, alla differenza qualitativa tra l'alibi semplicemente «fallito» e l'alibi dimostratosi falso, con valenza indiziante di quest'ultimo (si vedano, tra le altre, Sez. I n. 172661 del 1.4.2008, rv 239624; Sez. II n. 5060 del 15.12.2005, rv 233230).

Ed è proprio questo il punto - ad avviso del Collegio - di maggiore fragilità della tesi difensiva circa la 'assenza di consapevolezza' in capo al Cavallini del proposito stragista coltivato da Fioravanti e Mambro.

Cavallini si è reso disponibile non solo ad ospitare i due sodali in Villorba di Treviso ma si rende disponibile ad avallare un alibi che «sa» essere falso ab initio, con un atteggiamento espressivo che ben può essere considerato indicativo - come è avvenuto in sede di merito - della piena condivisione del programma delittuoso specifico, in ciò fornendo maggior sicurezza per la realizzazione del delitto, rilevante ai sensi dell'art. 110 cod.pen. .

Simile approdo valutativo, realizzato in sede di merito, non soffre di alcuna illogicità anche perché - in una visione globale delle acquisizioni dimostrative - è ulteriormente avallato e sostenuto: a) dalla stretta e reciproca condivisione di fatti delittuosi commessi da Cavallini e Fioravanti in epoca immediatamente precedente e immediatamente successiva al 2 agosto del 1980; b) dal costante contatto che Fioravanti e Mambro, a detta di Rosaria Amico, hanno avuto con il Cavallini nella seconda metà del mese di luglio del 1980 quando erano ospiti del Mangiameli, aspetto che coinvolge, sul piano logico, anche il Cavallini nella decisione di eliminare Mangiameli, come si è argomentato nella decisione impugnata.

Si ricorderà, infatti, che secondo le convergenti fonti dichiarative il proposito di eliminazione del Mangiameli - poi realizzato nel mese di settembre del 1980 - includeva quello della eliminazione della moglie, Rosaria Amico e simile evenienza venne scongiurata solo dalla - non voluta - 'riemersione' del cadavere del Mangiameli. Da qui la logica considerazione, espressa in sede di

merito, circa il fatto che proprio la Amico rappresentava un serio problema non soltanto per la Mambro e Fioravanti ma anche per il Cavallini, visto che costei aveva assistito (come verrà dalla stessa riferito) ai contatti quotidiani, nei giorni che hanno preceduto la strage, tra Fioravanti e 'Gigi di Mestre', identificato nel Cavallini.

Si tratta, tirando le somme, di elementi che possiedono una alta valenza indicativa circa la assoluta consapevolezza da parte del Cavallini di ciò che sarebbe avvenuto, anche con l'ausilio di Fioravanti e della Mambro, a Bologna la mattina del 2 agosto 1980, il che ha imposto – in sede di merito- di ritenere sussistente il concorso del Cavallini nel reato di strage.

In rapporto a simile ricostruzione, inoltre, va affermato che tutti gli elementi che 'storicizzano' il rapporto tra Cavallini ed esponenti della loggia P2 o dei Servizi deviati vanno intesi in termini di idonea «verifica di compatibilità» tra l'ipotesi principale qui oggetto di asseverazione (Cavallini ha fornito consapevole supporto logistico ad alcuni degli esecutori) e il contesto complessivo di maturazione dei fatti, verifica doverosa – come si è detto in precedenza – in tutti i casi di prova indiziaria.

Ancora, va precisato che la tesi difensiva – esposta con la memoria finale – di una pretesa incompatibilità tra l'accertamento contenuto nel presente giudizio in danno del Cavallini e i contenuti della decisione di secondo grado emessa nel giudizio a carico di Paolo Bellini non soltanto è del tutto generica (oltre che tardiva) ma è smentita – per come può essere affermato in questa sede, data la non irrevocabilità della decisione emessa nel diverso procedimento – dalla lettura del capo di imputazione del processo Bellini, in cui il Cavallini figura come concorrente nel reato, al pari di Fioravanti, Mambro, Ciavardini e altri soggetti.

L'esercizio dell'azione penale – nel giudizio correlato- è dunque rapportato alla convergenza delle condotte di più soggetti, in un quadro che conferma - per quanto è possibile valutare in riferimento ad una decisione non irrevocabile-, il coinvolgimento delle persone già identificate, tra cui il Cavallini.

Va pertanto respinto il ricorso. Le spese per l'esercizio delle azioni civili vanno poste a carico dello Stato ai sensi dell'art. 10 della legge n.206 del 2004.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, difesi dall'Avvocatura dello Stato, che liquida in complessivi euro 6.332,00 oltre accessori di legge; Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., difesa dall'avv. D'Apote, che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge. Condanna inoltre l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili: Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna, Ales Giorgio, Ales Isidora, Alfano Vincenzo, Alganon Silvana, Alliot Jean Luc, Ancillotti Silvana, Benazzi Guerrina, Bengala Moreno, Biasin Raffaella, Bivona Vincenzo, Bolognesi Paolo, Bonfante Lara, Bonora Ivan, Bonora Mara, Bonora Mauro, Bugamelli Gianni, Burri Angelo Renato, Caprioli Maria Cristina, Castellaro Marco, Castellina Pietro, Dall'olio Raffaele, De Marchi Angelo Valentino, De Marchi Mario Gaetano, Diomede Fresa Alessandra, Durante Francesco, Fresu Filomena, Fresu Giuseppa, Fumaroni Lucia, Gallon Stefano, Gamberini Marina, Incerti Adele, Lambertini Paolo, Lascale Vincenza, Lauro Aurora, Lauro Francesca, Lauro Giovanna, Maggese Annamaria, Marino Giuseppa, Martinez Oliver Rosa, Montanari Romano, Natale Roberto, Patruno Maria, Ruozi Onorio, Ruozi Roberta, Sacratì Paolo,

Sacratì Tiziana, Serravalli Rosalia, Tonino Braccia, Vaccaro Liberto, Verde Morena, Zanetti Maria Grazia, Zanotti Sonia, difese dall'avv. Andrea Speranzoni, che liquida in complessivi euro 36.092,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dello Stato antistatario ai sensi dell'art. 10, legge n. 206 del 2004; Betti Federico, Bertusi Giovanni, Bonora Marco, Ciampaglia Fulvia, Garuti Roberta, Lascalea Domenico, Lascalea Giuseppe, Lauro Patrizia, Lauro Rosanna, Procino Antonio, Spinella Luciana, Vaccaro Maria, Vaccaro Rita, Verde Gianni, difesi dall'avv. Alessandro Forti, che liquida in complessivi euro 25.961,00, oltre accessori di legge, da versarsi in favore dello Stato antistatario ai sensi dell'art. 10 legge n. 206 del 2004; De Marchi Elena, De Marchi Michele, De Marchi Francesco Saverio, Gaiola Emanuela, difesi dall'avv. Gianluca Alifuoco, che liquida in complessivi euro 6.078,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dello Stato antistatario, ai sensi dell'art. 10 legge n. 206 del 2004; Di Paola Grazia, Marino Salvatore, Marino Giovanni, Marino Anna Maria, difese dall'avv. Giovanni Aurilio, che liquida in complessivi euro 6.500,00 oltre accessori di legge, da versarsi in favore dello Stato antistatario ai sensi dell'art. 10 legge n. 206 del 2004.

Così deciso il 15/01/2025.

Il Consigliere estensore
RAFFAELLO MAGI

Il Presidente
STEFANO MOGINI